



**PROCURA GENERALE
DELLO SPORT**

RELAZIONE ANNUALE

29 AGOSTO 2014 – 31 DICEMBRE 2015

redatta ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento

1. Premessa

Il Codice della Giustizia Sportiva del CONI, approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale in data 15 luglio 2014, è entrato in vigore, con l'attivazione della Procura Generale dello Sport (di seguito, per brevità, "PGS"), in data 29 agosto 2014 essendo già stato recepito in tale data da n. 4 Federazioni Sportive Nazionali (di seguito, per brevità, "FSN"), tra cui la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Progressivamente, mediante l'opera dei commissari "*ad acta*" designati, si è giunti all'adeguamento normativo delle restanti FSN e Discipline Sportive Associate (di seguito, per brevità, "DSA").

La fase transitoria è stata regolata distinguendo i procedimenti già definiti rispetto a quelli ancora in indagine all'atto dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina federale.

Rispetto alle iniziali competenze conferite alla PGS dall'art. 12 *ter* dello Statuto, significativi adattamenti sono stati apportati dal Codice approvato, mantenendo, pur tuttavia, l'attribuzione di vigilanza esterna rispetto ai procedimenti disciplinari gestiti dalla giustizia endofederale.

Non sono mancate difficoltà – di cui si farà cenno nel capitolo che segue - ma la fattiva collaborazione/cooperazione con la quasi totalità delle Procure Federali ha ben presto prevalso, affermando la consapevolezza di una maggiore efficienza dell'azione disciplinare attraverso un percorso condiviso.

Sul piano organizzativo - divulgato il progetto relativo, nonché diramate le circolari del Segretario Generale previste dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e definite le relative linee guida - ogni intervento realizzato da questo ufficio è stato in linea di massima recepito nei termini di un costruttivo confronto per la soluzione di situazioni complesse, riconoscendo inoltre l'utilità di confrontarsi con un unico metro di giudizio a fronte dell'eterogeneità delle norme sostanziali contenute nei Codici di Giustizia delle varie FSN e DSA.

L'obiettivo più significativo conseguito è stato, comunque, quello di incentivare un cambio di mentalità procedimentale, rendendo più incisiva e tempestiva la fase delle indagini preliminari, garantendo costantemente il diritto di difesa e rispettando i criteri del "giusto processo".

Del resto le connotazioni di immediatezza e concretezza che devono, secondo il nuovo codice, caratterizzare la fase investigativa, sono volte ad affermare il criterio di legalità, imprescindibile nel processo disciplinare.

2. Rapporti con la Procura Federale della FIGC

Come già accennato non sono mancate difficoltà nei rapporti con alcune Procure Federali (più esattamente con una delle Procure federali), dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice della Giustizia Sportiva, assolutamente innovativo rispetto al passato.

Mai si era affrontato radicalmente il tema di una verifica esterna delle attività di competenza della giustizia endofederale, per l'applicazione delle norme disciplinari. Tale verifica, pur nel rispetto dell'autonomia e indipendenza degli organi inquirenti e giudicanti federali, presuppone una funzione di coordinamento e vigilanza da parte di un organo esterno (la PGS) secondo l'intervenuta modifica statutaria CONI.

Mentre, come già si è detto, pressoché tutte le Procure delle FSN e delle DSA hanno recepito lo spirito innovativo della riforma, caratterizzato da contributo di cooperazione e condivisione dei provvedimenti e, quindi, delle responsabilità relative, diversamente è avvenuto per la Procura Federale della FIGC.

Tale Procura infatti, fin dalla prima operatività della PGS, ha prodotto un documento (20 ottobre 2014) che, prendendo le mosse da una soggettiva interpretazione delle "norme positive che regolano i rapporti" con la PGS, ha contestato le circolari e le linee guida emanate dagli organi centrali, ed ha unilateralmente determinato le procedure a cui si sarebbe attenuta.

Le critiche, invero radicali, prendevano spunto dall'asserito contrasto tra il Codice della Giustizia Sportiva del CONI e le norme internazionali (FIFA e UEFA), costituzionali, statali, ravvisando addirittura, in alcuni dei poteri attribuiti alla PGS, una *“violazione del segreto istruttorio”*.

Ci si astiene dal ripercorrere le numerose contestazioni formulate dalla Procura della FIGC al nuovo ordinamento, trattandosi di temi già ripetutamente affrontati e confutati. Basterà qui ricordare che, attraverso una discutibile analisi interpretativa dello Statuto e del Codice della Giustizia Sportiva CONI, la Procura Federale contestava l'applicabilità delle nuove norme ai procedimenti già iscritti, benché non definiti; criticava la funzione di impulso attribuita alla PGS giungendo a valutare, in un caso, la fattiva collaborazione offerta da questa, *“potenzialmente pregiudizievole per gli esiti istruttori”*; la trasmissione degli atti a supporto dei vari provvedimenti e/o richieste .

Più in generale, la Procura Federale della FIGC lamentava *“l'enorme aggravio di lavoro per tutto l'ufficio”* a suo dire derivante dall'applicazione delle nuove norme, determinandosi a non inserire nella piattaforma informatica le denunce pervenute e i provvedimenti adottati, esplicitamente disattendendo, così, sia le circolari in proposito emanate dal Segretario Generale (in data 19 settembre 2014), sia le linee guida della scrivente PGS (in data 13 ottobre 2014).

A tutt'oggi la Procura Federale della FIGC – che, come si vedrà, produce oltre il 50% del complessivo disciplinare – trasmette gli atti alla PGS tramite email ovvero fax e non invece, come tutte le altre Procure federali, tramite piattaforma informatica, costringendo questo Ufficio ad un doppio sistema di acquisizione protocollare e ad una differenziata modalità di trattazione del carteggio.

Alla trasmissione completa dei fascicoli procedurali si è giunti solo da ultimo, dopo due riunioni, presiedute dalla S.V., in data 3 dicembre 2014 e 12 febbraio 2015; benché questo ufficio fin dal 3 novembre 2014 avesse puntualmente confutato tutte le argomentazioni della FIGC.

Proprio durante la stesura del presente elaborato, è giunta la relazione semestrale del PF del calcio (ALLEGATO n.1). Non ci si può dunque esimere da alcune brevi osservazioni al riguardo.

La relazione da innanzitutto conto, con indicazione di una serie di dati numerici, del notevole carico di lavoro che grava sull'ufficio e della capillare organizzazione realizzata, che ha consentito di raggiungere *“risultati encomiabili e lusinghieri”*.

A tale proposito si osserva soltanto che la PF in questione, avendo iscritto nell'anno appena trascorso **1403** procedimenti, può contare su uno “staff” di tutto rispetto, costituito

da 1 Procuratore, 6 Procuratori Aggiunti, 109 Sostituti Procuratori, 266 Collaboratori, 7 referendari oltre circa 25 addetti alla segreteria.

Tali numeri, pur con l'approssimazione connessa ad ogni valutazione in termini statistici, non sembrano documentare un impegno maggiore rispetto a quello profuso da altre PF, come quella della danza sportiva che, avvalendosi di 1 Procuratore e di 1 Sostituto, ha gestito **106** procedimenti (tra cui molti attinenti a delicate problematiche in tema di conflitto di interesse); o quella dell'equitazione (1 Procuratore e 3 Sostituti per 101 procedimenti); o quella della Pallavolo (1 Procuratore e 8 sostituti per 91 procedimenti).

A ciò si aggiunga che, pur ovviamente riconoscendo che la FGC produce oltre il 50% del complessivo disciplinare, è indubbio che molti dei procedimenti hanno carattere seriale (quali quelli relativi ai mancati pagamenti accertati dalla COVISOC, all'omissione di tesseramento e agli obblighi di tutela medico-sportiva) e non comportano dunque particolare impegno, ma anzi hanno giustamente indotto il Procuratore federale alla costituzione di gruppi specializzati per materia.

Piuttosto, con riferimento all'organizzazione complessiva della procura federale, che nella relazione allegata viene descritta come improntata all'efficienza così da assicurare un'attività *“molto proficua e produttiva”* e *“risultati inquirenti e requirenti molto positivi”* si ritiene debbano essere svolte alcune considerazioni di fondo, che tengano conto non solo dei dati numerici bensì dei risultati sostanziali.

Come può evincersi delle relazioni inviate in proposito alla S.V. in data 21 ottobre 2014, 27 marzo e 12 giugno 2015, il mancato adeguamento della procura federale alla nuova “dinamica procedimentale”, ancor prima che al novellato assetto normativo, pare conseguenza dell'impostazione eccessivamente burocratica che, per volontà dell'attuale procuratore, caratterizza la fase investigativa del procedimento, organizzata su un articolato sistema di deleghe, ripartito a cascata tra procuratore, procuratore aggiunto, sostituto procuratore inquirente, collaboratore e sostituto procuratore requirente, spesso a scapito della tempestività delle indagini.

Nemmeno ci si può esimere dal sottolineare come, le scelte investigative e procedurali della procura federale nelle vicende disciplinari connesse ai procedimenti penali instaurati presso le Procure di Catanzaro e Catania (la cui celere definizione ad avviso del Procuratore federale è meritevole *“di particolare menzione”*), hanno in realtà determinato risultati a dir poco discutibili.

Ed infatti, la scelta di procedere immediatamente per i soli casi di responsabilità diretta, stralciando le posizioni dei soggetti o delle società chiamate in causa a titolo di responsabilità oggettiva o presunta, ha di fatto comportato che siano state condannate le società che hanno “comprato” la partita (con le relative conseguenze sul campionato 2015-2016) ma non ancora quelle che hanno “venduto” le competizioni.

Su altro versante, il procuratore sottolinea l'impegno da lui profuso *“nell'individuazione di proficue strategie investigative”*, nel condividere con i Procuratori aggiunti e gli altri componenti dell'ufficio *“le questioni più frequenti e di maggiore complessità affrontate nell'espletamento dell'attività inquirente e requirente”* nell'assicurare *“un contributo sempre più specialistico alle riunioni dell'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive”*.

A tale riguardo devo sottolineare come mai, neanche una volta dopo il 20 ottobre 2014, la PGS sia stata coinvolta e chiamata ad offrire un contributo al riguardo.

In definitiva, ancora una volta la procura federale FIGC , in un'ottica di autoreferenzialità, ha evidenziato ed amplificato i dati numerici dei procedimenti conclusi o prossimi alla conclusione, ignorando però i fattori – più volte evidenziati da questo ufficio – di mancanza di tempestività e di efficienza nell'azione disciplinare.

3. Organizzazione della Procura Generale dello Sport

La pianificazione delle attività della PGS è risultata particolarmente impegnativa, sia per i diversificati compiti attribuiti all'ufficio, sia per la mancanza di parametri di raffronto, essendo l'attività della PGS una novità assoluta. Tuttavia, attraverso una calibrata suddivisione delle risorse, si ritiene di aver soddisfatto le esigenze previste dal codice.

Il progetto organizzativo, stilato nelle fasi iniziali, ha mantenuto la sua validità, garantendo aderenza alle problematiche palesate dalle Procure Federali e continuità nei flussi di corrispondenza sia verso i referenti esterni, sia verso i Procuratori Nazionali designati all'esame dei vari fascicoli e il cui proficuo impegno va riconosciuto.

In tale contesto deve essere anche evidenziata la particolare e lodevole solerzia con cui opera la Segreteria dell'ufficio, assicurando il funzionamento della piattaforma informatica, garantendo - secondo precise direttive di dettaglio - l'assegnazione di ogni procedimento disciplinare iscritto per l'esame e l'iter autorizzativo, verificando sistematicamente il rispetto dei termini previsti.

Il volume complessivo di quanto trattato è sinteticamente valutabile esaminando l'unito specchio riepilogativo (ALLEGATO n. 2). Da esso risulta che alla data del 31 dicembre scorso erano stati trattati n. **3.242** fascicoli.

Oltre al novero delle specifiche attribuzioni (proroghe, archiviazioni, pareri sui patteggiamenti) indicate nello specchio riepilogativo, in due casi si è fatto ricorso all'istituto dell'avocazione, mentre si è fatto ricorso a **12** applicazioni presso le Procure Federali, su loro richiesta per la complessità delle indagini. Le partecipazioni della PGS ad udienze del Collegio di Garanzia dello Sport sono state **30**.

Diversi sono poi stati gli interventi posti in essere dalla PGS a correzione di una procedura seguita o per la non condivisione dell'intendimento di archiviazione; in altri casi la PGS è intervenuta per assicurare la tempestività e conclusione di un'indagine in corso. Il volume complessivo di tali iniziative è stato pari a n. **176** atti, compendati in elenco riepilogativo (ALLEGATO n. 3).

4. Principali illeciti disciplinari

Nel 2015 tre procedimenti penali per frodi sportive hanno riproposto il grave fenomeno degli illeciti sportivi perpetrati allo scopo di alterare il flusso delle scommesse, illeciti perseguibili anche disciplinarmente.

Il riferimento è a quanto emerso presso il Tribunale di Cremona a carico di due tesserati della Federazione Italiana Tennis e presso i Tribunali di Catanzaro e di Catania per numerosi incontri di calcio relativi al campionato di Serie B e di Lega PRO.

Ciò che deve essere messo in rilievo è che, per quanto concerne le inchieste sul calcio, ben 10 gare erano state segnalate dai Monopoli dello Stato, nonché da agenzie operanti nel settore della vigilanza sui flussi delle scommesse quali Sportradar, Federbet, Integrity Office e UEFA, procedimenti tutti regolarmente iscritte dalla FIGC.

Il fenomeno in questione, a causa degli elevatissimi guadagni che produce, è quantomai diffuso. A tal proposito si allega un riepilogo delle segnalazioni di flussi anomali di scommesse, tutte relative al periodo ricompreso dalla presente relazione (ALLEGATO n. 4).

Quanto all'efficacia del sistema di controllo, va detto che allo stato, nessun procedimento disciplinare avviato sulla base di tali segnalazioni ha prodotto risultati.

E' necessario, quindi, approfondire i contatti con detti enti preposti al controllo del flusso di scommesse, al fine di fornire maggiore concretezza agli input investigativi.

Fenomeno ancora più grave è il ripetersi di episodi di pedofilia e violenza sessuale nel mondo dello sport.

I casi ricordati (ALLEGATO n. 5) sono indice della pervasività del fenomeno su cui non sembra avere inciso il decreto legislativo 4/3/2014 n. 39, che, oltre ad inasprire la pena prevista, ha introdotto l'obbligo per il datore di lavoro, di acquisire il certificato penale del soggetto, anche per attività di natura volontaria.

Questo ufficio ha segnalato all'AG la necessità, in tali situazioni, di intervenire con tempestività, e quindi con l'adozione di misure cautelari interdittive per i tesserati. Il Procuratore della Repubblica di Roma, Dr. Pignatone, ha condiviso tale esigenza ed ha impartito una direttiva ai sostituti, appartenenti al gruppo specializzato, che è poi stata replicata anche presso altre Procure (ALLEGATO n. 6).

I comportamenti violenti posti in essere a margine di competizioni sportive hanno indotto il legislatore a escludere – come si vedrà in seguito – la possibilità di convenire a sanzione su richiesta prima dell'esercizio dell'azione disciplinare.

La casistica (ALLEGATO n. 7), particolarmente ricorrente nella FIGC, riguarda molteplici discipline sportive e non si esaurisce nella violenza fisica ma comprende anche violenze di tipo psicologico, queste ultime spesso di difficile accertamento.

Da ultimo, non possono ignorarsi illeciti accertati di natura economica – gestionale, che hanno indotto la PGS a riferire all'Autorità Giudiziaria Ordinaria (di seguito, per brevità, "A.G.O.") fatti penalmente rilevanti e su cui, allo stato, sono stati instaurati quattro procedimenti penali. A tale riguardo appare utile ricordare che la VI Sezione della Cassazione, con sentenza del 23 dicembre 2014, si è pronunciata sulla configurazione dei delitti di appropriazione indebita o peculato, a seconda della diversa origine dei fondi percepiti da una Federazione Sportiva e di cui il responsabile si era fraudolentemente impossessato (ALLEGATO n. 8).

5. Modifiche al Codice della Giustizia Sportiva CONI

In base a quanto previsto all'art. 64, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva CONI, allo scadere dell'anno dall'entrata in vigore dello stesso, la Giunta Nazionale, recependo le osservazioni formulate dalle FSN e DSA, ha proposto al Consiglio Nazionale norme correttive e integrative.

Sulla scorta della maturata esperienza complessiva, la PGS ha, a sua volta, predisposto uno studio articolato sulle fattispecie maggiormente ricorrenti, sottolineando le criticità riscontrate soprattutto in relazione alla fase delle indagini preliminari.

Per detta fase, infatti, si erano evidenziate le maggiori problematiche, in considerazione dell'introduzione di precisi termini di indagine (prima inesistenti) e di varie occasioni di "confronto" tra le parti processuali sin dall'avvio degli accertamenti e non soltanto con l'esercizio dell'azione disciplinare.

In alcuni casi, i Regolamenti di Giustizia federali, che riuniscono la parte procedurale e quella sostanziale, hanno ingenerato confusioni applicative, che sono state risolte dal pronunciamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che ha così fissato il principio di diritto.

Su richiesta di questo Ufficio, è stata anche attivata, in alcune occasioni, la sezione consultiva del Collegio di garanzia rilevando contraddittorietà tra le norme contenute nel codice CONI e quelle dei Codici federali.

Sostanzialmente le intervenute modifiche legislative hanno riguardato:

- a. l'ampliamento dei termini previsti per le indagini preliminari;
- b. la fissazione dei termini per la conclusione delle indagini e il deferimento;
- c. l'esclusione dalla possibilità di patteggiamento - oltre che nelle ipotesi già previste - anche nei casi di violenza che abbia comportato gravi lesioni;
- d. osservazioni della PGS in ordine alle sanzioni su richiesta da svolgere prima e non dopo il deferimento;
- e. potestà riconosciute al Procuratore Federale di richiedere l'applicazione di una misura cautelare per gravi illeciti disciplinari;
- f. snellimento delle procedure di notificazione e di richieste di atti all'A.G.O..

Infine sono in corso le necessarie verifiche con l'Ufficio del Garante della Privacy per quanto concerne la trattazione dei dati sensibili, sia quelli ricompresi nel casellario giudiziario di prossima adozione e finalizzato all'ammissibilità delle istanze di applicazione di sanzioni su richiesta dei tesserati e delle società affiliate alle FSN; sia per quelli attinenti alla gestione della piattaforma informatica .

Tornando alle modifiche legislative, frutto – come si è detto – delle esperienze "maturate sul campo", il Segretario Generale ha diramato una circolare in ordine ai tempi per l'adeguamento dei Regolamenti di Giustizia a cui le FSN e le DSA devono attenersi.

Come si evince dalla scritto in parola – che per utilità di immediata consultazione si unisce alla presente (ALLEGATO n. 9) – le FSN e le DSA vengono, altresì, invitate ad

“intervenire sulle norme di diritto sostanziale”, cogliendo, così, l'opportunità di adeguare la normativa per contrastare più efficacemente gli illeciti maggiormente ricorrenti.

Lo specchio riepilogativo – diramato da questo ufficio alle Procure Federali in un'ottica di cooperazione – delle norme attualmente in vigore evidenzia le disparità esistenti tra i vari ordinamenti, e in qualche caso, la lacunosità di alcuni Regolamenti di giustizia federale (ALLEGATO n. 10).

IL PROCURATORE GENERALE dello SPORT
F.to Enrico Cataldi



Roma, 30 dicembre 2015

Prot. 6506/pf/SP/blp

IL PROCURATORE FEDERALE

Ill.mo Signor
Procuratore Generale dello Sport
Gen. Enrico CATALDI
Piazza Lauro De Bosis, 15
00135 - Roma

Consegna a mano anticipata via e-mail

Relazione semestrale 30 giugno - 31 dicembre 2015 alla Procura Generale dello Sport presso il CONI

1. Dati statistici

La Procura federale della Federazione Italiana Gioco Calcio ha instaurato nel presente semestre, e cioè dal 30 giugno 2015 al 22 dicembre 2015 (momento di cristallizzazione dei dati rilevati), un numero di 588 procedimenti, molti dei quali, come noto a codesta Procura, di enorme complessità e delicatezza.

La situazione procedimentale complessiva degli stessi è quella risultante dalla scheda allegata, alla quale emergono i seguenti macro dati: i procedimenti pendenti, gli intendimenti di archiviazione comunicati a Codesta Procura Generale, le archiviazioni definite, i patteggiamenti senza incolpazione, i procedimenti definiti con deferimento in attesa di giudizio, i patteggiamenti definiti dopo la formulazione dell'incolpazione e i deferimenti definiti con decisione.

Per quanto attiene ai procedimenti instaurati nella stagione sportiva 2014 - 2015 ne risultano pendenti ancora un numero di 202.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**PROCURA FEDERALE**

Via Campania 47 - 00187 Roma

Tel +39 06 84915135

Fax +39 06 84915132/5133/5139

figc.procura@figc.it

procura@pec.figc.it

P.IVA 01357871001 C.P. 2450

Per quanto attiene ai procedimenti instaurati nella stagione sportiva 2013 - 2014 ne risultano pendenti ancora un numero di 88.

Per quanto attiene ai procedimenti instaurati nella stagione sportiva 2012 - 2013 ne risultano pendenti ancora un numero di 9.

Per quanto attiene ai procedimenti instaurati nella stagione sportiva 2011 - 2012 ne risultano pendenti ancora un numero di 4.

Per quanto attiene ai procedimenti instaurati nella stagione sportiva 2010 - 2011 ne risultano pendenti ancora un numero di 2.

La situazione procedimentale complessiva dei procedimenti instaurati e ancora pendenti nelle stagioni sportive precedenti a quella in corso è quella risultante dalla relativa scheda allegata, dalla quale emergono i seguenti macro dati: i procedimenti pendenti, gli intendimenti di archiviazione comunicati a Codesta Procura e i procedimenti definiti con deferimento in attesa di giudizio.

Con riferimento ai procedimenti instaurati nelle stagioni sportive precedenti e ancora pendenti, come già esposto nella precedente relazione semestrale, si fa presente che tale situazione è, per la quasi totalità dei casi, connessa ad una o più delle seguenti circostanze: richiesta accolta di proroga dei termini per la conclusione delle indagini (nella maggior parte delle fattispecie la richiesta è conseguente all'espletamento contestuale di indagini di natura penale); particolare complessità dei procedimenti; opportunità o necessità di attendere snodi procedurali penali particolarmente rilevanti o forieri di conseguenze in sede disciplinare, anche sotto il profilo dell'utilizzabilità degli atti; connessione, sia pure soltanto fattuale, con altri procedimenti instaurati e in attesa di definizione.

Sempre con riferimento ai procedimenti ancora pendenti, si rappresenta, inoltre, che molti di essi si trovano in fase di prossima definizione o sono stati definiti, con provvedimenti che sono in attesa di lavorazione da parte della Segreteria, anche essa particolarmente gravata di incombenze. Appare, inoltre, opportuno segnalare che molti di quelli non ancora definiti a seguito della comunicazione della chiusura delle indagini si trovano in tale situazione a causa del complesso e oneroso lavoro finalizzato o a trovare un punto di incontro sulle sanzioni da applicare ai sensi dell'art. 32sexies CGS o a valutare le difese dei soggetti interessati.

Infine, per quanto attiene ai singoli procedimenti pendenti, si rimanda alle schede redatte per ciascuno di essi, dalle quali risultano le specifiche e puntuali attività istruttorie espletate.

2. Attività e organizzazione complessiva della Procura Federale

Dal quadro complessivo dei macro dati attinenti all'attività posta in essere dalla Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, risulta evidente il notevole carico di lavoro che grava sull'Ufficio il quale, come noto, opera a livello di sostanziale volontariato, sull'intero Territorio Nazionale e partecipando a tutte le fasi del procedimento disciplinare, ivi compresa la fase "dibattimentale". A tali attività va aggiunto l'impegno derivante dalla presenza di Componenti dell'Ufficio designati per il controllo delle partite dei Campionati professionistici e delle gare di Coppa Italia e quello connesso all'effettuazione della "prova televisiva" che impone di seguire le trasmissioni televisive di tutte le partite di serie A, di serie B e di Coppa Italia.

In considerazione della complessità delle funzioni attribuite alla Procura è stato pianificato un sistema di deleghe per l'assegnazione dei procedimenti, attribuendo ai delegati alcune funzioni su singole materie o su specifiche Leghe. Fra tali deleghe è compresa quella inerente al controllo della rassegna stampa, anche informatica, al fine di acquisire notizie di eventuale rilievo disciplinare; si utilizza un sistema di comunicazione informatica, mediante il quale tutti i delegati ai singoli procedimenti hanno la possibilità di partecipare a tutte le fasi del procedimento, posto che a tutti i delegati viene comunicata anche la decisione di primo grado; si è adottato un protocollo concernente l'attività di indagine e quella requirente della Procura Federale, comunicata a tutti i componenti dell'ufficio allo scopo di uniformare le modalità di lavorazione e di sincronizzare le attività proprie dell'ufficio con quelle di segreteria; si sono emanate molteplici circolari e direttive relative alle più complesse attività espletate dai componenti della Procura; è stata assicurata la presenza costante di un componente dell'Ufficio alle riunioni dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, delegando un Procuratore aggiunto, e il sottoscritto ha partecipato personalmente ad alcune riunioni, promuovendo una collaborazione sempre più proficua e assicurando un contributo sempre più specialistico per garantire la tutela della regolarità della singola gara; si è costituita una sorta di banca dati dei provvedimenti della Procura, distinti per tipologia ed oggetto, e dei precedenti della Giurisprudenza sportiva in materia; è stato sollecitato un confronto, in tempi brevissimi, fra delegati al procedimento, sulla condivisibilità delle decisioni emanate dagli Organi giudicanti ai fini della eventuale impugnazione.

Le deleghe emanate dovranno essere profondamente rimodulate al momento in cui entreranno in funzione le Procure Interregionali di recente introduzione.

Si sono tenute numerose riunioni con i Procuratori aggiunti e gli altri componenti dell'ufficio muniti di delega per discutere delle questioni più frequenti o di maggiore complessità, affrontate nell'espletamento dell'attività inquirente e requirente.

Sono stati istituiti molti gruppi di lavoro specializzati per specifiche materie, fra le quali vengono citate, in modo soltanto esemplificativo, le seguenti: illeciti sportivi, agenti di calciatori, violazioni economiche, fallimentari e finanziarie, scommesse, tutela dei giovani, riciclaggio, proprietà delle società, settore tecnico.

In relazione ai numerosissimi procedimenti di enorme delicatezza in corso di trattazione si sono tenute molte riunioni fra i componenti delegati al fine di individuare le strategie investigative più proficue e, definita tale fase, al fine di individuare criteri omogenei da utilizzare per la qualificazione giuridica degli elementi acquisiti.

Particolare menzione merita in proposito l'organizzazione del lavoro che ha reso possibile la definizione in tempi ristrettissimi dei ponderosi e complessissimi procedimenti disciplinari connessi ai procedimenti penali instaurati presso le Procure della Repubblica di Catania e di Catanzaro. Come noto a Codesta Procura, nei procedimenti sopra indicati, fra quelli già definiti con decisioni irrevocabili in sede disciplinare e quelli che si trovano in fase dibattimentale, sono state esaminate centinaia di posizioni, con tutto il carico di lavoro conseguente che tale dato implica, carico concretizzatosi attraverso le molteplici fasi procedurali affrontate.

Al riguardo deve essere poi evidenziato l'ulteriore gravosissima attività espletata relativamente ai procedimenti connessi al fallimento della Società Parma, ivi compresi quelli inerenti al tentativo di salvataggio della Società medesima con gli strumenti illeciti evidenziati dalle indagini, di cui alcuni già definiti, come noto a Codesta Procura.

Per quanto attiene alle stagioni sportive precedenti, l'esame delle decisioni degli Organi Giudicanti evidenzia un'altissima percentuale dei deferimenti integralmente accolti, vicino al 90% dei casi, e una rimanente percentuale del 5% per quelli accolti parzialmente. Tali dati testimoniano, da una parte, gli ottimi risultati del lavoro svolto e, dall'altra, la finalizzazione di tutta l'attività alla formulazione di incolpazioni che possano reggere il vaglio del Giudicante. Quanto, invece, alla presente stagione sportiva, anche in mancanza di un controllo puntuale sui dati concernenti l'accoglimento delle richieste di affermazione di responsabilità (reso impossibile dall'enorme incremento del carico di lavoro riguardante anche la Segreteria), un primo riscontro pare dimostrare un sostanziale mantenimento di un'incoraggiante e lusinghiera percentuale di accoglimento delle contestazioni.

Tale dato è stato confermato (pure riguardo alle sanzioni finali irrogate) anche nei procedimenti concernenti i fatti di cui alle indagini penali di Catania e di Catanzaro, dato che, a parere dello scrivente, illustra ulteriormente l'attività dell'Ufficio della Procura Federale.

Pertanto, nonostante: la complessità delle funzioni attribuite all'Ufficio; la ponderosa mole di lavoro incombente sullo stesso; l'applicazione delle nuove norme e dei conseguenti sub procedimenti, peraltro applicati a tutti i procedimenti pendenti; lo studio e la pianificazione delle nuove procedure e dei protocolli da adottare; la predisposizione della nuova modulistica, da rendere conforme alle nuove regole procedurali e agli snodi in ordine ai quali è prevista la comunicazione di atti alla Procura Generale; l'approfondimento di tutte le nuove questioni derivanti dall'applicazione delle nuove norme; l'implementazione di tutti gli snodi comunicazionali con Codesta Procura; l'attività espletata appare molto proficua e produttiva, alla luce dei macro dati sopra indicati, con risultati inquirenti e requirenti molto positivi.

3. Termine per l'effettuazione delle indagini

Con riferimento a tale pregnante elemento di novità introdotto dalla nuova normativa, nel riportarmi alle considerazioni già svolte in occasione delle precedenti relazioni semestrali, che si devono avere per integralmente riportate, non posso non rilevare che l'ulteriore tempo decorso e, per così dire, l'entrata a regime della nuova normativa e dei relativi effetti su tutta la complessiva attività inquirente e requirente, a mio avviso, dimostrano in modo ancora più evidente l'inadeguatezza del termine in parola e le pregiudizievoli conseguenze che lo stesso può determinare in ordine allo scopo primario del procedimento disciplinare e, in definitiva, di ogni sistema di giustizia, ovvero l'accertamento dei fatti.

In proposito appare giusto ricordare, come già fatto in occasione della precedenti relazioni, che in tale ristrettissimo termine devono essere svolte le seguenti attività: lo studio degli atti da parte dei componenti dell'ufficio designati; la programmazione e la pianificazione di una adeguata attività istruttoria; l'acquisizione di documentazione presso le articolazioni della Federazione, le Società interessate o i soggetti che ne abbiano la disponibilità; la fissazione delle audizioni che appaiono necessarie fin dal primo momento, con la frequente necessità di dover ascoltare altri soggetti a seguito delle dichiarazioni originariamente assunte. A tutta questa già di per se stessa ponderosa attività, che viene portata avanti soltanto grazie all'immane sforzo da parte di tutti i componenti dell'ufficio, sia della struttura amministrativa che di quella giuridica, devono essere aggiunte tutte le attività

procedimentali introdotte dalla nuova normativa che, sulla scorta dell'esperienza maturata in questa prima fase applicativa, si stanno rivelando un moltiplicatore di lavoro di enorme consistenza.

Nella disamina della complessa e gravosa attività espletata dalla Procura Federale, occorre altresì evidenziare che le date e i luoghi di effettuazione delle audizioni e degli altri atti istruttori devono essere necessariamente concordate con i soggetti interessati, sia nel settore dilettantistico che in quello professionistico. Per coloro che appartengono al primo, infatti, occorre tenere conto dei rispettivi impegni lavorativi professionali, rispetto ai quali l'attività calcistica svolta assume una valenza meramente complementare. Inoltre, normalmente, gli atti istruttori che interessano gli appartenenti al settore dilettantistico vengono espletati in luoghi prossimi rispetto a quelli di rispettiva residenza, per evitare che gli stessi debbano sostenere considerevoli spese di viaggio. Quanto, viceversa, agli appartenenti al settore professionistico, la necessità di concordare le date discende dai molteplici impegni agonistici e dalle connesse esigenze di allenamento e di trasferimento, con la frequente conseguenza che non sempre è possibile fissare date prossime all'instaurazione del procedimento, a prescindere dalla complessità o meno dello stesso.

Alla luce delle considerazioni svolte appare, pertanto, quanto mai opportuna una modifica normativa in materia che pare, comunque, essere stata in parte adottata in sede di revisione del Codice di giustizia sportiva. Alla luce di quanto di seguito esposto, tali considerazioni assumono una valenza particolare massimamente in ordine ai procedimenti connessi a fatti di rilevanza penale per i quali pendono contestualmente procedimenti penali.

4. Indagini disciplinari e indagini penali

All'attività istruttoria endofederale sopra descritta spesso si aggiunge l'opportunità, se non la necessità, di formulare richiesta di trasmissione di atti alle Autorità Giudiziarie procedenti. In tutte le fattispecie di maggiore rilevanza, infatti, si verifica che, parallelamente alle indagini disciplinari, vengono espletate indagini penali su fatti sostanzialmente corrispondenti a quelli oggetto dell'istruttoria disciplinare. Gli strumenti di ricerca della prova penetranti e coercitivi di cui dispone l'Autorità Giudiziaria statale possono consentire di accertare fatti che, altrimenti, in sede disciplinare risulterebbe molto difficile supportare con un adeguato standard probatorio, alla luce della giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva consolidatasi in *subiecta* materia.

Orbene, le considerazioni svolte in ordine all'inadeguatezza del termine normativamente fissato per l'espletamento dell'attività istruttoria assumono una valenza ancora maggiore relativamente ai procedimenti disciplinari comunque connessi a procedimenti penali. Invero, rispetto a questi ultimi,

i termini, oltre alle problematiche di natura generale già evidenziate, non appaiono comunque idonei a consentire, anche se prorogati, l'acquisizione degli atti di indagine penali espletati. Infatti, nel breve termine di 40 giorni (ma è ragionevole ipotizzare che la medesima considerazione valga anche riguardo al termine massimo prorogato, pari a 120 giorni) le indagini penali molto difficilmente potranno essere definite e, comunque, lo stato del procedimento e la mancanza di un provvedimento dal quale consegua la discovery degli atti non consentiranno rispettivamente o la trasmissione degli atti o, quantomeno, la utilizzazione e la contestabilità degli stessi ai soggetti dell'ordinamento federale.

La ristrettezza dei termini normativamente fissati e la ragionevole certezza che gli atti di indagine penale possano, nella migliore delle ipotesi, essere acquisiti in prossimità della scadenza ultima del termine, sia pure doppiamente prorogato, lasciano quindi ipotizzare, in modo del tutto verosimile, un pregiudizio per un completo espletamento delle indagini in sede disciplinare.

Inoltre, l'esperienza maturata in questi anni (durante i quali sono stati definiti complessi e delicati procedimenti disciplinari, paralleli a ponderose indagini penali) lascia presumere che i termini in esame non consentiranno neppure di potersi avvalere dello strumento della collaborazione, previsto dall'articolo 24 del CGS. Infatti, la ricezione degli atti di indagine penale in prossimità della scadenza ultima per l'espletamento delle indagini rischia di rendere molto difficile l'effettuazione di autonoma attività istruttoria disciplinare e la verifica sulla possibile acquisizione di collaborazioni da parte dei diretti interessati. Si potrà, quindi, del tutto ragionevolmente, ipotizzare una minore utilizzabilità di uno strumento probatorio che, alla luce dell'esperienza maturata dal luglio del 2007 e sotto il regime procedimentale previgente, ha consentito il conseguimento di ottimi risultati investigativi, espressamente e pubblicamente riconosciuti, in modo molto gratificante per questo Ufficio, anche dall'Autorità Giudiziaria procedente.

Va, da ultimo, osservato al riguardo che la possibile utilizzabilità in sede disciplinare degli atti di indagine penale, a prescindere dal momento in cui interviene la relativa acquisizione, prevista dalle nuove disposizioni, se, da un lato, si presenta come una innovazione normativa molto positiva, dall'altro non appare sufficiente per la risoluzione delle delicate problematiche sopra evidenziate. Infatti, da una parte, l'applicazione del divieto del ne bis in idem rispetto ai soggetti eventualmente già deferiti e, dall'altra, l'impossibilità di espletare autonoma attività istruttoria per la scadenza dei termini, con la conseguente impossibilità di acquisire collaborazioni da parte dei soggetti interessati, dimostrano l'insufficienza della soluzione normativa positivamente introdotta.

La linea interpretativa adottata da Codesta Procura in ordine alla non condivisione degli intendimenti di archiviazione allo stato degli atti avanzati da questo Ufficio (non condivisione fondata sul presupposto che gli atti di indagine che potrebbero essere ricevuti in seguito non rappresenterebbero fatti nuovi o circostanze rilevanti dei quali non si era a conoscenza e comunque idonei alla riapertura del procedimento) rende ancora più delicate e di urgente risoluzione le questioni sopra esposte, dal momento che l'acquisizione degli atti non preceduta da un provvedimento di riapertura non consentirà, comunque, l'espletamento di autonoma attività inquirente disciplinare. Inoltre, la linea interpretativa sopra richiamata comporta quale unica possibilità per l'Ufficio di rimanere in attesa della trasmissione degli atti da parte dell'Autorità Giudiziaria procedente lasciando il procedimento pendente in una fase di stallo.

Infine, l'introduzione della norma di cui all'articolo 39 del codice Coni rappresenta un ulteriore motivo di riflessione sulla delicata materia dei rapporti fra procedimento penale e procedimento disciplinare, regolati dalla normazione primaria da principi del tutto differenti, per come positivamente disciplinati dalla legge 280 del 2003 e dall'articolo 2 della legge 401 dell'89.

Anche su tale tema nelle sedi competenti si sono prospettate le problematiche giuridiche e fattuali che militano a favore di una rivisitazione integrale di tale disposizione.

5. Fase della comunicazione della chiusura delle indagini

La fase procedimentale in oggetto, introdotta con la recente riforma normativa, oltre a determinare un effetto di moltiplicatore delle attività, era diventato uno strumento in grado di consentire la paralisi sine die del procedimento disciplinare, con il rischio della radicalizzazione di una fase di stallo senza vie di uscita.

L'esperienza maturata in questo periodo più lungo di applicazione del nuovo codice aveva dimostrato che, quasi sempre, i soggetti destinatari della comunicazione facevano richiesta di essere ascoltati e poi, dopo la non facile individuazione di una data opportuna, non di rado rappresentavano un impedimento o personale o dei rispettivi difensori, soprattutto quando gli. Interessi in gioco coinvolti erano di particolare rilievo.

Di talché, si è appalesata del tutto opportuna la modifica normativa di recente apportata a tale delicato snodo procedimentale, con il conseguente superamento delle criticità evidenziate.

6. Possibili criticità in occasione dei nuovi snodi procedurali

Le considerazioni svolte in relazione alla fase della comunicazione della chiusura delle indagini - e superate grazie alla modificata intervenuta - valgono, ad avviso dello scrivente, con riferimento anche ad altri snodi, quali ad esempio il patteggiamento ex art. 23 CGS e i tempi fissati per la definizione in sede giudicante dei procedimenti sia in primo che in secondo grado.

Anche riguardo a tali fasi appare necessaria una disciplina più puntuale onde evitare che le garanzie difensive da riconoscersi ai soggetti incolpati possano trasformarsi in uno strumento o in grado di paralizzare la progressione del procedimento o, addirittura, di vanificare l'attività compiuta per eventuali vizi meramente formali.

7. Aumento esponenziale dell'attività della Procura Federale

Come noto, le nuove norme hanno introdotto una serie di ulteriori fasi procedurali, quali l'intendimento di archiviare, oneri informativi concernenti i procedimenti per i quali si sia addivenuti ad un accordo sull'applicazione concordata della sanzione, sia prima che dopo l'incolpazione, la comunicazione di chiusura indagini, cui consegue quasi sempre o il deposito di una memoria o la richiesta di essere ascoltati.

Orbene, dopo una prima fase di adeguamento delle procedure e di assorbimento dell'incremento di lavoro derivante in larga parte anche dall'applicazione delle nuove norme procedurali a tutti i procedimenti già pendenti al momento di entrata in vigore del nuovo codice, con enorme soddisfazione e orgoglio devo evidenziare che le richieste di proroga sono state avanzate soltanto riguardo ad una scarsa percentuale di procedimenti che, quindi, hanno visto la definizione della rispettiva fase inquirente nei sia pur ristrettissimi termini normativi. Pertanto, le proroghe sono state richieste in modo quasi esclusivo nei procedimenti di maggiore complessità o delicatezza e/o in quelli relativamente ai quali pendevano indagini penali aventi ad oggetto le medesime condotte o condotte comunque collegate a quelle di eventuale rilevanza disciplinare. Tale dato dimostra che l'auspicato allungamento dei termini per le indagini non si presterebbe ad un abuso ma verrebbe utilizzato soltanto nei casi strettamente necessari, in particolare in caso di pendenza contestuale di procedimenti penali.

In conclusione, appare evidente come le nuove disposizioni normative hanno comportato un aumento del carico di lavoro incombente sull'ufficio della Procura federale, valutabile, in una percentuale che nella precedente relazione si era definita doppia rispetto al passato ma che, in realtà,

sarebbe più giusto indicare in una misura per lo meno tripla, con un corrispondente parallelo aggravio anche per il lavoro di Segreteria.

Anche riguardo a tale problematica alcune modifiche normative potrebbero alleviare di molto il carico di lavoro di questo Ufficio, quali, ad esempio, un sia pur modesto allungamento dei termini complessivi per l'espletamento delle indagini e la previsione che la comunicazione dell'accordo finalizzato al patteggiamento dopo l'incolpazione debba essere effettuata a cura dell'Organo Giudicante con la conseguente trasmissione a quest'ultimo e alla Procura Federale delle eventuali osservazioni di Codesta Procura.

8. Considerazioni conclusive

Conclusivamente, in via principale mi preme evidenziare che, nonostante l'esponenziale aumento del carico di lavoro conseguente alla nuova disciplina e alla rimodulazione di tutta l'attività dell'Ufficio, grazie ai sacrifici immani sostenuti in un'attività di sostanziale volontariato da parte dei componenti onorari della Procura federale e all'impegno (che - posso affermare senza tema di smentite - essere andato molto oltre i doveri professionali) profuso con rimarchevole professionalità e con rara passione dalla struttura amministrativa dell'Ufficio, la Procura federale ha fatto fronte a tutte le attività istituzionali alla stessa attribuite con risultati encomiabili e lusinghieri, come dimostrato dai dati statistici e dagli esiti sopra richiamati.

Inoltre, da parte mia appare doveroso sottolineare che le considerazioni che precedono sono state formulate esclusivamente in coerenza allo spirito di doverosa collaborazione che informa il rapporto di questo ufficio con Codesta Procura, al fine esclusivo di evidenziare (oltre all'enorme, esponenziale aumento del carico di lavoro di questo Ufficio e i risultati lusinghieri conseguiti) gli effetti pregiudizievoli che possono derivare dall'applicazione delle norme introdotte di recente, in particolare con riferimento ai procedimenti più delicati, rispetto ai quali, di frequente, pendono indagini penali sui medesimi fatti.

In altri termini, la finalità delle osservazioni appena esposte è rappresentata, esclusivamente, dalla preoccupazione di non lasciare privi di tutela disciplinare fatti di rilevante gravità, il cui accertamento potrebbe essere pregiudicato dalla ristrettezza dei termini normativamente fissati oppure dall'impossibilità o dalla difficoltà di coordinarsi con le Autorità Giudiziarie precedenti.

Pertanto, si formula l'auspicio che, come avvenuto per contrastare i possibili effetti dilatori connessi alla fase della comunicazione della chiusura delle indagini, per come era precedentemente

disciplinata, anche gli ulteriori profili di criticità possano essere risolti con un opportuno intervento normativo.

Infine, rimane confermato il già espresso giudizio positivo in ordine alla possibilità di addivenire al patteggiamento prima della formulazione dell'incolpazione che, secondo il parere dell'Ufficio, risponde ad apprezzabili finalità di rapidità del giudizio e di deflazione del carico di lavoro degli Organi della Giustizia Sportiva.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi ulteriore eventuale chiarimento, riportandomi alle schede allegate, porgo i miei migliori saluti.


IL PROCURATORE FEDERALE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefano Vespa', is written over the typed name of the Federal Prosecutor.

Allegati:

1. Schema e sintesi riassuntiva dei procedimenti instaurati nel corso della stagione sportiva 2014/2015
2. Schema contenente dettaglio dei procedimenti in corso instaurati nelle stagioni sportive precedenti.
3. Schede contenenti dettaglio dei procedimenti in corso.

Allegato 1



SCHEDA DATI COMPLESSIVI PROCEDIMENTI PENDENTI

S.S. 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 e 2014/15 Allegato 2

stagione sportiva	procedimenti pendenti - con comunicazione di chiusura indagini	procedimenti pendenti - con conclusione attività inquirente	procedimenti con intendimento di archiviazione	procedimenti in attesa di giudizio	procedimenti parzialmente definiti ex art 32 sexies	procedimenti parzialmente definiti ex art 23	procedimenti avvocati
2010/2011	2						
2011/2012	3			1			
2012/2013	3	1		3	1	1	
2013/2014	11	13	2	48	12	2	1
2014/2015	107	20	5	60	3	7	

stagione sportiva	proc.ti instaurati	proc.ti pendenti	proc.ti pendenti con intendimento di archiviazione	proc.ti archiviati	proc.ti pendenti in attesa di giudizio	proc.ti definiti con decisione	proc.ti definiti ex art 23	proc.ti pendenti definiti parzialmente ex art 23	proc.ti definiti ex art 32 sexies	proc.ti pendenti parzialmente definiti ex art 32 sexies
2015-2016	588	544	17	14	32	23	-	-	7	3

FSN/DSA	2014	2015	TOT.
FCI	34	35	69
FIB	0	9	9
FIBIS	6	12	18
FIBS	2	5	7
FICK	1	9	10
FICR	0	7	7
FIDAL	3	31	34
FIDS	41	65	106
FIGB	0	12	12
FIGC	577	1403	1980
FIGH	0	14	14
FIGI	8	12	20
FIH	11	33	44
FIHP	21	22	43
FIJKAM	0	37	37
FIN	6	17	23

FSN/DSA	2014	2015	TOT.
FIPAV	28	63	91
FIP	59	56	115
FIPM	1	13	14
FIPSAS	0	12	12
FIR	12	25	37
FISE	38	143	181
FIS	2	6	8
FIT	1	182	183
FITET	3	5	8
FITARCO	1	16	17
FITAV	1	7	8
FIV	0	13	13
FMI	0	10	10
FMSI	0	10	10
FPI	0	40	40
FSI	0	18	18
ALTRI*	6	38	44
TOTALE	862	2380	3242


ALTRI*: FASI 1 (0/1); FIBA 1 (0/1); FIC 2 (0/5); FICSF 1 (0/1); FIG 3 (1/2); FIGS 2 (0/5); FIKBMS 2 (0/2); FIPE 4 (0/4); FIRAFT 3(0/3); FISG 3 (2/1); FISI 1 (0/1); FITDS 1 (0/1); FITETREC-ANTE 4 (2/2); FITW 3 (0/3); UITS 2 (1/1); ALTRI 3 (0/3)

	2014*	2015	TOT.
DELEGHE	251	1068	1319
PROROGHE	112	499	611
ARCHIVIAZIONI	147	617	764

SANZIONI SU RICHIESTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO	365**
------------------------------------------------	-------

*: dal 29/08/2014


** : dato riferito alla sola FIGC



FSN	N. FASCICOLI (DA 1 A 30)	%
FIBA	1	6%
FISI	1	
FIC	2	
FIGS	2	
UITS	2	
FIG	3	
FISG	3	
FIPE	4	
FIBS	7	
FICR	7	
FIS	8	
FITET	8	
FITAV	8	
FIB	9	
FICK	10	
FMI	10	
FMSI	10	
FIPSAS	12	
FIV	13	
FIGH	14	
FIPM	14	
FITARCO	17	
FGI	20	
FIN	23	
TOTALE	208	

FSN	N. FASCICOLI (DA 31 A 1980)	%
FIDAL	34	1%
FIR	37	1%
FIJLKAM	37	1%
FPI	40	1%
FIHP	43	1%
FIH	44	1%
FCI	69	2%
FIPAV	91	3%
FIDS	106	3%
FIP	115	4%
FISE	181	6%
FIT	183	6%
FIGC	1980	61%

DSA	N. FASCICOLI	%	
FASI	1	2%	
FIBIS	18		
FICSF	1		
FIGB	12		
FIKBMS	2		
FIRAFI	3		
FITDS	1		
FITETREC-ANTE	4		
FITW	3		
FSI	18		
ALTRO	3		
TOTALE	66		



 INTERVENTI DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT					
	DATA E N. PROCEDIMENTO	FEDERAZIONE DESTINATARIA DELL'INTERVENTO	ARTICOLO C.G.S. CONI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELLA PG	ESITO
1	14-01-2015 252/14-15	FIGC	47 com.4	Richiesta documentazione per poter valutare l'intendimento all'archiviazione	Documenti inviati
2	14-01-15 53/14-15	FIGC	47 com.4	Richiesta documentazione per poter valutare l'intendimento all'archiviazione	Archiviato
3	19-01-2015	FIDAL		Richieste notizie in relazione all'esposto che è stato inviato alla Corte dei Conti	Chiarito
4	20-01-2015 17/2014	FIHP	44 com.2 e 47 com.4	Si vuole chiarire la posizione del PF in relazione alla "potestà" di disporre l'archiviazione	Chiarito
5	20-01-2015 1170/13-14	FIGC	48	Richiesto alla FIGC di rivisitare la sanzione patteggiata a norma dell'art.32 sexies CGS FIGC	E' rimasta così, ferma
6	21-01-2015 99/14-15	FIGC	47 com.4	Richiesti alla FIGC nuovi tentativi per la notifica dell'atto all'interessato	Archiviazione
7	21-01-2015 0004/AN	FITw	51 com.4	Invito ad aprire un fascicolo di indagine	
8	23-01-2015 121/14	FISE	47 com. 4	Valutazione dell'intendimento all'archiviazione (richiesti verbali di audizione)	OK - Doc inviati
9	23-01-2015 20/14-15	FIPAV	47 com.3	Parere contrario all'archiviazione e proroga indagini	Archiviazione
10	23-01-2015 129-130-133/2014	FISE	51 com.4	In spirito di leale collaborazione, si segnala che i provvedimenti adottati appaiono in contrasto con il regolamento di giustizia FISE	Sentenza TF
11	23-01-2015 141/2014	FISE		Richiesto intervento nei confronti del tesserato FISE a causa della gravità del fatto	Deferimento
12	28-01-2015 12/14-15	FIGC	28	Parere contrario all'applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti	Siamo in attesa
13	30-1-2015 1/2015	FIGB	51 com.7	Parere contrario all'archiviazione e richiesta attività di indagine con audizione	Sentenza TF
14	3-02-2015 330/12-13 1130/12-13	FIGC	5 com. 3 lett. C)	Richiesto intervento della Commissione Federale di Garanzia della FIGC per la valutazione del comportamento del Sostituto Procuratore Federale incaricato	Deferimento
15	4-02-2015 791/13-14	FIGC	28	Richiesta documentazione per la valutazione del patteggiamento	Osservazioni del PN e la PF ci dà ragione
16	4-02-2015 130/14-15	FIGC	47 com.3	Viene indicata l'inutilizzabilità degli atti di indagine per scadenza del termine e la mancata richiesta di proroga	Deferimento e pat senza incolpazione
17	6-02-2015 102/2014	FIDS	48	Viene richiesto di riformulare correttamente "L'applicazione della sanzione su richiesta"	Viene riformulato
18	6-02-2015 327/14-15	FIGC	51 com.6-7	Parere contrario all'archiviazione e richiesta attività di indagine con audizione	CCI+deferimento
19	10-02-2015 188/14-15	FIGC	47 com. 4	Si richiede di compiere una ulteriore valutazione per poter rispondere ad un'intendimento all'archiviazione	Archiviazione

INTERVENTI DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

	DATA E N. PROCEDIMENTO	FEDERAZIONE DESTINATARIA DELL'INTERVENTO	ARTICOLO C.G.S. CONI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELLA PG	ESITO
20	12-02-2015 325/14-15	FIGC	53	Impossibilità ad esprimersi sull'intendimento all'archiviazione per assenza di documentazione istruttoria sufficiente	Archiviazione
21	17-02-2015 1/2015	FMSI	52	Applicazione del PN	Patteggiamento
22	18-02-2015	FIGC		Tasmissione dell' "unita missiva" in ordine alle segnalate pregresse denunce	
23	23-02-2015 141/2014	FISE		Chiarimenti sui casi in cui è necessaria la richiesta di proroga	CCI + deferimento
24	23-02-2015 2/2013	FMSI		Si comunica la non necessità dell'applicazione di un PN	Sentenza TF
25	25-02-2015 365/14-15	FIGC	12 ter Statuto CONI e 47 com.3 e 4	Non si accoglie la richiesta di archiviazione e si invita a compiere ulteriore attività di indagine nel termine di 20 giorni	fatte altre indagini e inviato I.A. condiviso
26	26-02-2015 144/14-15	FIGC	48, 51 com.4	Si segnala l'opportunità di rivedere i termini dell'accordo oggetto del patteggiamento	Non c'è altro
27	03-03-2015 394/14-15	FIGC	47 com. 4	Richiesta documentazione in riferimento all'intendimento di archiviazione	si condivide l'I.A anche se non hanno mandato tutti gli atti
28	4-03-2015 173/14-15	FIGC	48 com. 3	Comunicazione in riferimento all'inapplicabilità di un patteggiamento senza incolpazione a causa della presenza di una recidiva	Deferimento
29	4-03-2015 0018/AN	FIHP		Trasmissione di documentazione per la verifica di anomalie nelle scommesse	
30	5-03-2015 7/2014	FMSI	52	Si comunica di aver richiesto documentazione alla Procura della Repubblica e la non necessità di procedere all'applicazione	Convocazione del tesserato
31	6-03-2015 623/13-14	FIGC	53	Si invita a trasmettere l'atto di deferimento per entrare nel merito della richiesta	Patt. Con incolpazione
32	9-03-2015 67/2014	FIT	51 com. 4 e 53	Si segnala, in spirito di leale collaborazione, che la proposta di deferimento non appare sostenuta da idonei elementi probatori	Istanza di rigetto del patteggiamento
33	9-03-2015 400/14-15	FIGC		Si richiede alla PF la trasmissione degli atti nella loro interezza	Patt. Con incolpazione
34	13-03-2015 21/2014	FIV	51 com.4 e 53	Si richiede, in spirito di leale collaborazione, la comunicazione della conclusione delle indagini	ci risp. Che non è scritto che occorre fare la C.I., poi ci risp. Che la farà
35	17-03-2015 129/14-15	FIGC	12 ter Statuto CONI 47 com. 4 e 51 com.7	Non si condivide l'intendimento archiviazione e si invita a compiere ulteriore attività di indagine	Archiviazione

INTERVENTI DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

	DATA E N. PROCEDIMENTO	FEDERAZIONE DESTINATARIA DELL'INTERVENTO	ARTICOLO C.G.S. CONI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELLA PG	ESITO
36	17-03-2015 407/14-15	FIGC	51 com.7	Si comunica l'impossibilità di valutare l'intendimento di archiviazione e la conseguente avocazione	I.A. poi archiviazione
37	18-03-2015 413/14-15	FIGC	47 com.4	Richiesta documentazione per poter valutare l'intendimento archiviazione	I.A poi archiviato
38	18-03-2015 1/2015	FIBIS	51 com.7	Non si condivide l'intendimento archiviazione, si invita a compiere ulteriore attività di indagine rimettendo in termini(20 giorni) la PF	da controllare sulla piattaforma
39	20-03-2015 323/14-15	FIGC	51 com4, 48	"In spirito di leale collaborazione" non si condivide il patteggiamento senza incolpazione	Il TF ha respinto il deferimento e ha prosciolto
40	23-03-2015 427/14-15	FIGC	47 com.4	Si richiedono tutti gli atti per valutazione dell'intendimento all'archiviazione	Archiviazione
41	23-03-2015 95/2014	FIT	51 com.7	Non si condivide l'intendimento archiviazione, si invita a compiere ulteriore attività di indagine rimettendo in termini(20 giorni) la PF	Condiviso I.A.
42	25-03-2014 0045/AN	FITw	5	Si suggerisce di investire della questione la Commissione Federale di Garanzia	Non è stato aperto un fascicolo
43	27-03-2015 449/14-15	FIGC	51 com. 4	Si invita, "spirito di leale collaborazione" a compiere ulteriore attività istruttoria	Patt. senza incolpazione
44	29-03-2015 633/14-15	FIGC	46	Si autorizza il PF all'astensione e si applica il PN	Sentenza
45	31-03-2015 106/14	FISE	51 com. 7	Non si condivide l'intendimento archiviazione, si invita a compiere ulteriore attività di indagine rimettendo in termini(20 giorni) la PF	CCI+I.A., poi archiviato
46	31-03-2015 792/13-14	FIGC	53	Si comunica che il PN non è in grado di esprimersi stante l'assenza di documentazione	Docu. Arrivati, poi patt. con incolpazione
47	31-03-2015 503/14-15	FIGC	53	Si comunica che il PN non è in grado di esprimersi stante l'assenza di documentazione	Archiviazione
48	3-04-2015 3/2015	FISE	47 com.4	Si richiede di specificare le motivazioni alla base dell'intendimento all'archiviazione	Condiviso I.A.
49	13-04-2015 0052/AN	FITw	51 com. 4	"in spirito di leale collaborazione" si segnala l'opportunità di investire della questione la Commissione Federale di Garanzia	
50	14-04-2015 583/14-15	FIGC	47 com.4	Richiesta documentazione per poter valutare l'intendimento all'archiviazione	Cond. I.A.
51	20-04-2015 1267/12-13	FIGC	28	Si richiedono gli atti di indagine per poter valutare il patteggiamento con incolpazione	patt. Con incol.

INTERVENTI DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

	DATA E N. PROCEDIMENTO	FEDERAZIONE DESTINATARIA DELL'INTERVENTO	ARTICOLO C.G.S. CONI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELLA PG	ESITO
52	7-05-2015 677/13-14	FIGC	44 com.5	Si richiede la riapertura delle indagini dopo un provvedimento di archiviazione	si risponde che è possibile solo se emergono fatti nuovi o circostanze rilevanti
53	8-05-2015 44/2014-15	FIPAV	47 com.4	Visto l'intendimento di archiviazione, si invita il PF a compiere ulteriori verifiche	In sospeso
54	8-05-2015 3/2015	FIHP	51 com. 4	Si comunica che le sanzioni comminate non sembrano essere congrue	patt. Con incolpazione
55	8-05-2015 255/14-15	FIGC	47 com 3	Non si condivide l'intendimento di archiviazione e si invita ad utilizzare gli atti inviati dalla Procura della Repubblica	CCI
56	14-05-2015 1490k	FIJLAM	51 com. 7	Non si condivide l'intendimento archiviazione, si invita a compiere ulteriore attività di indagine rimettendo in termini(20 giorni) la PF	Condivisa archiviazione
57	15-05-2015 40-40bis/14-15	FIPAV	47 com.4	Richiesta documentazione al fine di valutare l'intendimento all'archiviazione	Ulteriori osservazioni del PM
58	15-05-2015 16/14	FCI	47 com.4	Richiesta documentazione al fine di valutare l'intendimento all'archiviazione	Avocazione
59	18-05-2015 55/13	FCI	47 com.4	Si condivide l'archiviazione per mancanza di tempestività	Archiviazione
60	21-05-2015 33/15	FISE	47 com.3	Si concede la proroga	Deferimento
61	21-05-2015 331/14-15	FIGC	28	Non si ritengono congrue le sanzioni comminate attraverso patteggiamento con incolpazione	Riformulato il Patt. Con incolpazione
62	25-05-2015 59/2014	FCI	51 com.4	Comunicazione sull'esito di un procedimento a seguito di una segnalazione	I.A. condiviso
63	26-05-2015 0073/AN	FISE	49 com.3	Richiesta atti alla A.G.	
64	28-05-2015 471/14-15	FIGC	51 com.7	Non si condivide l'intendimento archiviazione, si invita a compiere ulteriore attività di indagine rimettendo in termini(20 giorni) la PF	Indagine ulteriore
65	29-05-2015 59/14-15	FIPAV	51 com. 4	"In spirito di leale collaborazione" si comunica che l'indagine non sembra essere esaustiva	Chiarimenti esaustivi
66	29-05-2015 556/14-15	FIGC	47 com.3	Si invita a non procedere all'archiviazione	Deferimento
67	4-06-2015 42/2014-15	FIPAV	28	Si comunica che non possono compiersi osservazioni sull'applicazione della sanzione per mancanza di indicazioni riguardo al "tipo" e alla "misura" della sanzione	Archiviazione
68	4-06-2015 5/2015	FISG	47 com.4	Richiesta di atti per esprimersi sull'intendimento all'archiviazione	condiviso I.A.

INTERVENTI DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

	DATA E N. PROCEDIMENTO	FEDERAZIONE DESTINATARIA DELL'INTERVENTO	ARTICOLO C.G.S. CONI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELLA PG	ESITO
69	4-06-2015 8/2015	FIGH	53 com 1 let. D)	Si richiede la determinazione di conclusione delle indagini	Arrivata la CCI
70	4-06-2015 0084/AN	FIGC	51 com.4	"A titolo di collaborazione" si segnala un grave episodio di violenza diffuso a mezzo stampa	Condiviso I.A.
71	4-06-2015 752/14-15	FIGC	47 com.3	Richieste ulteriori informazioni prima di valutare l'intendimento all'archiviazione	Condiviso I.A.
72	5-06-2015 2/2015	FITAV		Si evidenzia l'omissione della formulazione dell'atto di deferimento e un difetto di competenza del TFN	aperto prima dell'entrata in vigore del codice
73	5-06-2015 209/13-14	FIGC	51 com. 4 20 CGS FIGC	Viene considerata inadeguata la sanzione patteggiata con incolpazione, si invita a valutare la possibilità di sospensione cautelare	Formulato nuovo patt. Con incolpazione
74	5-06-2015 52/14-15	FIP	53 com 1 let. D)	Si richiede la comunicazione di conclusione indagini	Arrivati chiarimenti
75	8-06-2015 0088/AN	FICK	51 com.4	Viene trasmessa una segnalazione su cui si richiedono future notizie	
76	8-06-2015 126/14-15	FIGC	28	Si osserva che la sanzione di un patteggiamento con incolpazione è stata diminuita in maniera errata	Corretto l'errore
77	8-06-2015 prot. N. 0141	FIGC	51 com.4	Si richiama l'attenzione su articolo di stampa	
78	11-06-2015 42/2014	FISE	47 com.4	Per valutare l'intendimento archiviazione, si invita a compiere ulteriore attività istruttoria	I.A. condiviso
79	15-06-2015 791/13-14	FIGC	28, 53	La PG lamenta di non essere stata messa in condizione di poter valutare il patteggiamento con incolpazione per ritardo nella trasmissione degli atti	nuova trasmissione per osservazioni, poi patteggiamento
80	16-06-2015 782/14-15	FIGC	51 com.7	Non si condivide l'intendimento archiviazione, si invita a compiere ulteriore attività di indagine rimettendo in termini la PF	CCI
81	18-06-2015 378/14-15	FIGC	28	Non si condivide il patteggiamento proposto perché la diminuzione ex art.24 CGS FIGC non è in realtà applicabile	Non c'è altro
82	18-06-2015 5/2015	FIHP	51 com.7	Non si condivide l'intendimento archiviazione, si invita a compiere ulteriore attività di indagine rimettendo in termini la PF	Archiviazione
83	18-06-2015 787/13-14	FIGC	28	Nessuna osservazione riguardo al patteggiamento	Ok
84	18-06-2015 prot.0147			Si segnala che la PG non è abilitata a ricevere alcuna istanza di impugnazione	

INTERVENTI DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

	DATA E N. PROCEDIMENTO	FEDERAZIONE DESTINATARIA DELL'INTERVENTO	ARTICOLO C.G.S. CONI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELLA PG	ESITO
85	19-06-2015 prot. 6370	LEGA PRO		Viene considerata senza fondamento la richiesta di avocazione compiuta da soggetti terzi estranei alla PG e alla PF	
86	25-06-2015 16/14	FCI	51 com. 6e7	Avocazione	Deferimento
87	30-06-2015 829/14-15	FIGC	47 com.4	Si richiede la trasmissione dei verbali di audizione al fine di valutare l'intendimento di archiviazione	
88	30-06-2015 893/14-15	FIGC	47 com.4	Invito a svolgere ulteriori indagini per valutare l'intendimento archiviazione	
89	1-07-2015 829/14-15	FIGC	51 com.4	Si invita a compiere una specifica attività di indagine dopo la concessione della proroga	
90	6-07-2015 61/14-15	FIPAV	28	Si osserva che la sanzione di un patteggiamento con incolpazione non appare congrua	Riformulato il Patt. Con incolpazione
91	6-07-2015 57/14-15	FIPAV	28 e 33 FIPAV	Si osserva che la sanzione di un patteggiamento con incolpazione non appare congrua	Riformulato il Patt. Con incolpazione
92	6-07-2015 62/14-15	FIGC	48	Si informa la PF che la PG non esprime pareri su patteggiamenti senza incolpazione	
93	6-07-2015 8-9-10/15	FIHP	53	Procedimenti inviati all'atto di conclusione delle indagini e non all'avvio	OK
94	7-07-2015 5/15	FIN	47 com.4	Mancato adeguamento della normativa federale all'art. 47com.4 CGS CONI	Silenzio assenso per l'intendimento se non ci sono ossevazioni entro 5 giorni
95	8-07-2015 19/2013	FIT	28	Non sembra congrua la sanzion e a seguito di un patt. Con incolpazione	Riformulato il Patt. Con incolpazione
96	8-07-2015 816/14-15	FIGC	51 com.7	Non si condivide l'intendimento archiviazione, si invita a compiere ulteriore attività di indagine rimettendo in termini la PF	Deferimento
97	10-07-2015 5/2015	FICK	51 com. 7	Non si condivide l'intendimento archiviazione, si invita a compiere ulteriore attività di indagine rimettendo in termini la PF	Archiviazione
98	15-07-2015 16/14	FCI	52 com.1	Si trasmette un deferimento effettuato dal PN post avocazione	Deferimento
99	17-07-2015 70/14-15	FIPAV	48	Si sottolinea come un patteggiamento senza incolpazione proposto al PF sia completo e corretto	Ok
100	17-07-2015 907/14-15	FIGC	47 com.4	Commento alla normativa Federale + si condivide l'intendimento di archiviazione	Si attende l'archiviazione
101	20-07-2015 4/15	FITAV	51 com. 7	Non si condivide l'intendimento archiviazione, si invita a compiere ulteriore attività di indagine rimettendo in termini la PF	Archiviazione

INTERVENTI DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

	DATA E N. PROCEDIMENTO	FEDERAZIONE DESTINATARIA DELL'INTERVENTO	ARTICOLO C.G.S. CONI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELLA PG	ESITO
102	20-07-2015 516/14-15	FIGC	51 com. 7	Non si condivide l'intendimento archiviazione, si invita a compiere ulteriore attività di indagine rimettendo in termini la PF	Deferimento
103	24-07-2015 5/2015	FICK	51 com. 7	Esplicazione riguardo alla necessità di inviare alla PG l'intendimento archiviazione	
104	29-07-2015 4/2015	FIHP	47 com. 4	Si comunica che, l'esame del procedimento disciplinare verrà ripreso all'esito del giudicato di 1o grado del A.G.O e pertanto ora non è possibile condividere l'intendimento archiviazione	Non devono archiviare
105	3-08-2015 488/12-13	FIGC	28	Patteggiamento non congruo	Riformulato il Patt. Con incolpazione
106	3-08-2015 6/15	FIS		Si evidenzia che nel procedimento in esame, atti vengono compiuti prima rispetto all'iscrizione della notizia con caricamento in piattaforma	
107	13-08-2015 927/14-15	FIGC	51 com.7	Si invita a concludere le indagini entro il termine di venti giorni	
108	31-08-2015 2/15	FICK	47 com. 3	Si invita a caricare sulla piattaforma informatica il deferimneto e le deduzioni difensive. Si comunica la concessione di una proroga di 40 giorni nel caso in cui l'incolpato non fosse stato messo a conoscenza della conclusione delle indagini	CCI
109	3-09-15 6/2015	FIS	53	1-Si sottolinea l'obbligo di iscrizione delle notizie di illecito 2- si invita a compiere tempestivamente ogni accertamento inerente alle segnalazioni per le notizie di illecito	Delega al PN poi condivisione I.A.
110	3-09-2015 8/2015	FIC	47 com.4 e 47 com.3	1- si condivide l'archiviazione 2- si invita a trasmettere gli atti	Arrivati i documenti richiesti
111	4-09-2015	FITARCO	53	Si invita a d utilizzare la piattaforma	
112	10-09-15 5/15	FIB		La PG non si esprime perché il fascicolo non doveva essere aperto	
113	14-09-15 45/2015	FIDS	51 com.7	Si invita a non disporre l'archiviazione, si riconosce d'ufficio la seconda proroga	Scritto di non archiviare
114	14-09-15 1/2014	FIPM		Si chiede di far presente al TF che le motivazioni dovevano essere depositate entro 10 giorni dal loro deposito	In attesa delle motivazioni
115	14-09-2015 4/2014	FIHP	51 com.2	Delega ad esaminare il procedimento che si è estinto in ragione di un reiterato mancato rispetto dei termini	
116	16-09-2015	FIHP	Art. 5	Si chiede di verificare se sussistono i presupposti per ricorrere alla Commissione di Garanzia	Non c'è altro

INTERVENTI DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

	DATA E N. PROCEDIMENTO	FEDERAZIONE DESTINATARIA DELL'INTERVENTO	ARTICOLO C.G.S. CONI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELLA PG	ESITO
117	16-09-2015 1-2-3-4-5-6/2015	FICR	12 ter Statuto, circolare Segretario Generale del 14-09-2014	Si invita a caricare gli atti sulla piattaforma al momento della formazione degli stessi	
118	23-09-15 4/2015	FIM	47 com.4 e 51 com.4	1- si condivide l'archiviazione 2- si invita a procedere	Devono aprire un fascicolo
119	25-09-15 00126/AN	FIG		La PG si dichiara incompetente a decidere in riferimento ad un "decreto sanzionatorio"	
120	30-09-15 72/2015	FISE		Parere positivo all'istanza di accesso agli atti	Non c'è altro
121	5-10-15 prot.9874/F	FGI		Comunicazione per la FIT: gli esiti dell'indagine dovranno essere trasmessi anche alla FIG, qualora investano situazioni di interesse per la FGI stessa	
122	6-10-15 927/14-15	FIGC	51 com.7	Non si condivide l'intendimento archiviazione e si invita a compiere ulteriore attività di indagine nel termine di 20 giorni	Compite ulteriori attività di indagine- ci vengono trasmesse le audizioni
123	6-10-15 68/2015	FISE	51 com.7	Non si condivide l'intendimento archiviazione e si invita a compiere ulteriore attività di indagine nel termine di 20 giorni	
124	9-10-15 5/2015	FMSI	49 com.3	Si trasmette l'esame autoptico disposto dall' A.G.O.	Archiviazione
125	12-10-15 27/2015	FSI	47 com. 4 e 51 com.4	Si condivide l'archiviazione tenuto conto del lasso di tempo intercorso dallo svolgersi dei fatti. In " spirito di leale collaborazione" la PG si chiede perché ne è dovuto trascorrere così tanto	Archiviazione
126	13-10-15 68/2015	FIT		Non si concede la proroga	CCI
127	14-10-15 686/14-15	FIGC	47 com.4	La PG non si ritiene competente e pertanto non decide in merito all'intendimento archiviazione	Convocazioni per audizioni
128	15-10-2015 0140/AN	FIV		Si trasmette l'esposto di V.Cadei	
129	20-10-15 107/2014	FIT	47 com.4	Non si condividono le motivazioni sottese all'intendimento archiviazione e si invita a compiere ulteriori valutazioni	Non c'è altro
130	20-10-2015 0144/AN	FIPM	51 com.4	Si invita la PF ad aprire un fascicolo su P.Lucidi	
131	22-10-2015 1009/14-15	FIGC	28	Si chiede una rideterminazione delle sanzioni	

INTERVENTI DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

	DATA E N. PROCEDIMENTO	FEDERAZIONE DESTINATARIA DELL'INTERVENTO	ARTICOLO C.G.S. CONI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELLA PG	ESITO
132	22-10-2015 21/2015	FIJLKAM	47 com.4	Non si condivide l'intendimento archiviazione e si invita ad "accertare la qualifica del nominato"	Non c'è altro
133	23-10-2015 380 e 456 /14-15	FIGC	47 com.4 e 51 com.7	456: si condivide l'intendimento archiviazione; 380 non si condivide l'intendimento e si rimette in termini	La PG auspica che le osservazioni compiute potranno trovare un adeguato approfondimento attraverso le indagini del 276/15-16
134	26-10-2015 400/15-16	FIGC	51 com.6	Si ritiene che sussistono le condizioni per compiere un atto di conclusione indagine mentre priva di utilità sarebbe la proroga richiesta	Si attendono le conclusioni indagini
135	28-10-2015 920/14-15FIGC	FMSI	47 com.3	Si invita ad acquisire esclusivamente prove documentali dato che i termini di indagine risultano scaduti	
136	28-10-2015 13/2015	FIR		Si invita la PF a rispettare le procedure per l'avvio dell'azione disciplinare per evitare pronunce di inammissibilità e improcedibilità da parte del TF	
137	6-11-15 591/13-14	FIGC	28	Non si condivide il patteggiamento con incolpazione	TF rinvia udienza
138	9-11-2015 38/15-16	FIGC	28	Si condivide il patteggiamento con incolpazione	OK
139	10-11-2015 0161/AN	FIT	51 com. 6 e 7	Si rende noto che l'avocazione non può avvenire su istanza di parte	
140	12-11-2015 0163/AN	FITeT	51 com .4	Richiesta documentazione da parte di un privato. Invito per la PF ad aprire un fascicolo	
141	12-11-2015 52/15-16	FIGC	47 com. 4 e 5	Non si condivide la motivazione posta a fondamento dell'intendimento di archiviazione	
142	12-11-2015 21/2015	FPI	47 com.4	Si condivide l'intendimento di archiviazione	Archiviazione
143	16-11-2015 7/2015	FMI	47 com.4	Non si condivide l'intendimento di archiviazione e si invita a procedere al deferimento	Deferimento
144	17-11-2015 36-51-96-110/2015	FISE		Risposta in riferimento ai soggetti legittimati per la richiesta di accesso agli atti	
145	19-11-2015 35/2015	FISE	47 com. 4	Non si condivide l'intendimento di archiviazione e si richiedono chiarimenti	Archiviazione
146	20-11-2015	FIT		Si invita la PF a seguire la vicenda indicata nella missiva	

INTERVENTI DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

	DATA E N. PROCEDIMENTO	FEDERAZIONE DESTINATARIA DELL'INTERVENTO	ARTICOLO C.G.S. CONI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELLA PG	ESITO
147	23-11-2015 1/2015	FICSF	53 e 47 com.5	Si invita la PF a trasmettere gli atti mediante piattaforma e a comunicare all'inchiesta la conclusione delle indagini	
148	23-11-2015 102/2015	FISE	47 com.4	Si condivide l'intendimento di archiviazione ma si richiede per il futuro una maggiore argomentazione sotto il profilo motivazionale	Archiviazione
149	23-11-2015 104/2015	FISE	47 com.3	Si concede la proroga	Conclusione indagine
150	23-11-2015 1/2015	FITw		Si sottolinea il fatto che "ulteriori notizie" possono essere richieste direttamente alla PF	
151	24-11-2015 927/14-15	FIGC	47 com. 4	Si condivide l'archiviazione	Archiviazione
152	27-11-2015 36/2015	FIDAL	47 com. 4	Si sottolinea come si sarebbe dovuto procedere ad inoltrare l'intendimento di archiviazione	
153	30-11-2015 0169/AN	FIB		Si comunica che si ritiene esaurita l'attività della PGS	
154	30-11-2015 10/2015	FITeT	47 com.4	Non si condivide l'intendimento archiviazione e si invita ad integrare la trasmissione degli atti	Archiviazione
155	30-11-2015 29/2015	FIJLKAM	47 com.3	Si concede la proroga	Richiesta seconda proroga
156	1-12-2015 3/2015	FIC		Chiarificazioni in merito alla "messa agli atti"	
157	1-12-2015 7/2014	FMSI	51 com.4	Si richiedono notizie in merito al procedimento	
158	1-12-2015 26/2015	FPI	51 com.4	Si trasmettono alla FPI degli atti "per opportuna conoscenza" e si rammenta l'importanza della "piena tutela degli interessi dei tesserati"	
159	4-12-2015 11-13/2015	FIGH	44 com.4 e 51 com.4	In spirito di leale collaborazione, di invita a trasmettere agli incolpati l'intendimento di deferimento	Intendimento di deferimento
160	9-12-2015 19/2015	FCI	47 com.4	Si richiedono ulteriori atti per valutare l'intendimento di archiviazione	Archiviazione
161	2-12-2015 11/2015	FITeT	44 com.4 e 51 com.4	Si segnala il mancato rispetto delle tutele nei confronti del deferito previste dal CGS	
162	14-12-2015 36/2015	FPI	51 com.4	A " titolo di fattiva collaborazione" si rammenta che la denuncia anonima deve essere trattata nel Registro "altre notizie"	
163	14-12-2015 106/2015	FISE	51 com.7	Non si condivide l'archiviazione e si rimette in termini di venti giorni la PF	
164	16-12-2015 24/2015	FIDAL	53	Si invita la PF a trasmettere "tempestivamente" i documenti relativi al procedimento	Richiesta prima proroga

INTERVENTI DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

	DATA E N. PROCEDIMENTO	FEDERAZIONE DESTINATARIA DELL'INTERVENTO	ARTICOLO C.G.S. CONI	TIPOLOGIA DI INTERVENTO DELLA PG	ESITO
165	11-12-2015 11-13/2015	FIGH	53	Si invita la PF a inserire in piattaforma i provvedimenti di intendimento di deferimento trasmessi agli incolpati	Intendimento di deferimento
166	18-12-2015 335/15-16	FIGC	47 com.3	Si concede la proroga	
167	10-12-2015 5/2015	FICK	47 com.4	Non si condivide l'intendimento archiviazione e si invita a procedere al deferimento	Deferimento
168	18-12-2015 1-5/2015	FIGS	51 com.4	Si richiede una verifica riguardo ai due procedimenti, aperti in data diversa ma con atti uguali	
169	18-12-2015 8/2015	FIGB	47 com.3	Si condivide l'intendimento archiviazione e si chiarisce a cosa debba far riferimento il "ravvedimento operoso"	Archiviazione
170	21-12-2015 0174/AN			Si ravvisa come la PG non sia competente in merito alle decisioni della Corte Sportiva d'Appello	
171	21-12-2015 57/2015	FIDS	47 com.3	Per valutare l'intendimento archiviazione, si invita a riformulare il provvedimento	Archiviazione
172	22-12-2015 404/14-15	FIGC	47 com.3	Per valutare l'intendimento di archiviazione si richiede una trasmissione completa degli atti	Atti trasmessi
173	22-12-2015 859/14-15	FIGC	53	Si richiede la trasmissione del deferimento	Viene trasmesso il deferimento
174	22-12-2015 430/13-14	FIGC	28	Viene riformulata la sanzione di un patteggiamento non considerato congruo	
175	22-12-2015 90/2015	FIT	47 com.4	Si condivide l'intendimento archiviazione ma si chiarisce come la stessa archiviazione non debba essere mensionata nella conclusione indagine	Archiviazione
176	22-12-2015 10/2015	FITeT	47 com.4	Viene specificato che la PG non è soggetta ad alcun termine per valutare l'intendimento archiviazione e pertanto prenderà in esame quanto consegnato "brevi manu"	Fissata udienza del TF

REPORT PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

B) - PROCEDIMENTI NATI DA FLUSSI ANOMALI DI SCOMMESSE			
	PROCEDIMENTO	DATA DI ISCRIZIONE	OGGETTO
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - FIGC -			
1	213/2013-14	30-09-2014	Segnalazione AAMS su Ascoli-Grosseto , Coppa Italia Lega Pro
2	485/2013-14	29-09-2014	Segnalazione AAMS su Melfi-Casertana , Lega Pro 2 ^a divisione
3	515/2013-14	03-10-2014	Segnalazione AAMS su Anversa Normanna-Ischia Isola Verde , Lega Pro 2 ^a divisione
4	803/2013-14	23-10-2014	Segnalazione AAMS su Ischia Isola Verde-Cosenza , Lega Pro 2 ^a divisione
5	1110/2013-14	03-10-2014	Segnalazione UEFA su Cittadella-Empoli , Coppa Italia
6	32/2014-15	19-09-2014	Segnalazione AAMS su Aquila-Altovicentino ,Coppa Italia
7	128/2014-15	22-10-2014	Segnalazione di Federbet su Juve Stabia-Avellino , Lega Pro
8	163/2014-15	03-11-2014	Segnalazione AAMS su Juve Stabia-Lupa Roma , Lega Pro
9	267/2014-15	02-12-2014	Segnalazione AAMS su Trapani-Catania
10	471/2014-15	11-02-2015	Segnalazione Sportradar su SEF Torres-Pro Patria , Lega Pro
11	585/2014-15	13.03.2015	Segnalazione AAMS su Frattese - Nuova Gioiese , serie D
12	710/2014-15	02-04-2015	Segnalazione Federbet su Varese-Catania , serie B
13	729/2014-15	13-04-2015	Segnalazione AAMS su Catania-Trapani , serie B
14	788/2014-15	04-05-2015	Segnalazione AAMS e Integrity office su Messia-Ischia , Lega Pro
15	873/2014-15	20-05-2015	Segnalazione di Integrity office su Vigor Lamezia-Paganese , Lega Pro
16	927/2014-15	29-05-2015	Segnalazione UEFA su Carpi-Catania , serie B
17	1002/2014-15	29-05-2015	Segnalazione Federbet su Catania-Cittadella , serie B
18	1003/2014-15	12-06-2015	Segnalazione Federbet su Catania-Ternana , serie B
19	1004/2014-15	12-06-2015	Segnalazione UEFA su Latina-Catania , serie B

REPORT PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

B) - PROCEDIMENTI NATI DA FLUSSI ANOMALI DI SCOMMESSE			
	PROCEDIMENTO	DATA DI ISCRIZIONE	OGGETTO
20	54/2015-16	28-08-2015	Segnalazione Sportradar su Torres-Lupa Castelli Romani , Lega Pro
21	218/2015-16	13-10-2015	Segnalazione Federbet su Teramo-Lupa Roma , Lega Pro
22	603/2015-16	29-12-2015	Segnalazione Sportradar Casertana-Messina , Lega Pro
23	604/2015-16	29-12-2015	Segnalazione Sportradar Prato-Carrarese , Lega Pro
FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS- FIT-			
24	94-2015	4-11-2015	Segnalazione AAMS in relazione all'incontro Cecchinato-Majchrzak
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO - FIHP-			
25	3/2015	24-04-2015	Segnalazione dell' Unità Operativa Scommesse Sportive in relazione alla partita CGC Viareggio-Trissino

REPORT PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

A) - PROCEDIMENTI PER PEDOFILIA E VIOLENZE SESSUALI			
	PROCEDIMENTO	DATA DI ISCRIZIONE	TITOLO DI REATO
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - FIGC -			
1	685/2013-14	03-10-2014	Atti sessuali con minore
2	1050/2013-14	07-10-2014	Violenza sessuale e violenza sessuale tentata
3	1029/2013-14	08-10-2014	Violenza sessuale tentata
4	175/2014-15	06-11-2014	Atti sessuali con minore
5	450/2014-15	05-02-2015	Atti sessuali con minore
6	463/2014-15	10-02-2015	Atti sessuali con minore
7	821/2014-15	14-05-2015	Atti sessuali con minore
8	888/2014-15	25-05-2015	Atti sessuali con minore
9	359/2015-16	13-11-2015	Atti sessuali con minore
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO - FIP -			
10	1 /2014-15	26-09-2014	Violenza sessuale
11	0038/AN	14-10-2014	"casi di pedofilia nello sport"- segnalazioni su Moretti, Diggianantonio, Marelli (non più tesserati)
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - FISE-			
12	141/2014	10-12-2014	Atti sessuali con minore
13	70/2014	04-06-2015	Atti sessuali con minore
14	104/2015	15-10-2015	Violenza sessuale, v.s. aggravata, atti sessuali con minore

REPORT PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

A) - PROCEDIMENTI PER PEDOFILIA E VIOLENZE SESSUALI			
	PROCEDIMENTO	DATA DI ISCRIZIONE	TITOLO DI REATO
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - FIPAV -			
15	24/2014-15	19-11-2014	Violazione della privacy
16	27/2014-15	10-12-2014	Molestie su minore
17	32/2014-15	13-01-2015	Violenza sessuale
18	5/2014-15	14-10-2014	Atti sessuali con minore
FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS - FIT -			
19	15/2008	02-02-2015	violenza sessuale, ignoranza dell'età della persona offesa
20	21/2015	05-05-2015	violenza sessuale aggravata (su minore)
FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA - FGI -			
21	10/2014	23-11-2014	Atti sessuali con minore
FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO - FITARCO -			
22	0016/AN	13-11-2014	Pedopornografia virtuale (art.604 quater)



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Ordinario di Roma

N. 290/15 Prot.Gab.NOT.P.P.

Roma 12 Marzo 2015

AL PROCURATORE AGGIUNTO
Dott.ssa Maria Monteleone

AI MAGISTRATI COMPONENTI IL GRUPPO SPECIALIZZATO
"Reati contro la libertà sessuale, la famiglia ed i soggetti vulnerabili"

Dott. Eugenio Albamonte
Dott.ssa Claudia Alberti
Dott. Vincenzo Barba
Dott.ssa Vittoria Bonfanti
Dott. Antonio Calaresu
Cristiana Macchiusi
Dott.ssa Elena Neri
Dott. Pantaleo Polifemo
Dott.ssa Francesca Passaniti
Dott.ssa Silvia Santucci
Dott. Vittorio Pilla
Dott.ssa Claudia Terracina.

OGGETTO: Richiesta di copia di atti della Procura Generale dello Sport del CONI

La Procura Generale dello Sport del CONI ha chiesto a questo ufficio "copia dei provvedimenti cautelari o di rinvio a giudizio" riguardanti i tesserati del Coni che siano indagati per fatti di "pedofilia", al fine di potere adottare tempestivamente i provvedimenti disciplinari ed interdittivi di attività di maestro/allenatore, secondo le competenze attribuite dalla legge.

Si deve ritenere che l'indicata Procura Generale dello Sport rientri tra i soggetti che hanno interesse ad ottenere copia degli atti di singoli procedimenti ai sensi dell'art. 116 c.p.p.

Ciò posto ed in ragione dell'esigenza che l'indicata Procura Generale possa tempestivamente adottare i provvedimenti disciplinari di competenza nei casi in cui si procede per delitti di abusi sessuali, prostituzione minorile, pedopornografia, adescamento di minori ed altri gravi delitti, che abbiano come vittime soggetti minorenni, si è dell'avviso che, ove richiesto, debba essere


autorizzato il rilascio di copia degli atti, nei procedimenti di cui sopra, dopo la notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.

Qualora vi sia richiesta di informazioni e di rilascio di copia di atti relativi a procedimenti pendenti in fasi precedenti il P.M. vorrà valutare caso per caso l'eventuale accoglimento della richiesta o, in subordine, la possibilità di fornire le notizie necessarie per l'esercizio dell'azione disciplinare purché non contrastino con le esigenze investigative.

Il rilascio di copia di atti o di informazioni sul procedimento appare, ad esempio, possibile qualora la Procura Generale dello Sport chieda informazioni relativamente a procedimenti riguardanti i reati sopra indicati a carico di soggetti tesserati o che, comunque, svolgono attività nel mondo dello Sport dei quali vi sia stata diffusione di notizie a mezzo della stampa o di altri mezzi di informazione, come talvolta accade (particolarmente) in occasione della esecuzione di misure cautelari nei confronti dell'indagato.

In detta ipotesi si vorrà valutare, ove necessario consultando anche il Proc. Agg.to dott.ssa Monteleone, la possibilità di fornire le informazioni richieste, nel rispetto delle esigenze investigative, anche prima della notifica dell'avviso di deposito degli atti ex art. 415 bis c.p.p.

Il Procuratore della Repubblica
Giuseppe Pignatone



REPORT PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

C) - COMPORTAMENTI VIOLENTI			
	PROCEDIMENTO	DATA DI ISCRIZIONE	OGGETTO
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - FIGC -			
1	37/2013-14	10-11-2014	Comportamento violento dell'allenatore durante l'intervallo nei confronti di un suo calciatore.
2	461/2013-14	15-04-2015	Aggressione dopo la partita del DdG della squadra avversaria
3	503/2013-14	13-10-2014	Aggressione di un calciatore appena uscito dagli spogliatoi al termine della partita
4	696/2013-14	10-10-2014	Episodi di violenza precedenti alla gara non più disputata
5	708/2013-14	14-10-2014	Aggressione del Presidente, da parte di dirigenti avversari, mentre assisteva alla partita
6	713/2013-14	10-10-2014	Episodi di violenza precedenti alla gara non più disputata
7	785/2013-14	01-10-2014	Aggressione subita da un calciatore mentre lasciava l'impianto
8	787/2013-14	10-11-2014	Aggressione subita da un calciatore da parte di tre giocatori della squadra avversaria
9	788/2013-14	11-11-2014	Aggressione subita da un calciatore da parte di alcuni giocatori della squadra avversaria
10	839/2013-14	08-10-2014	Gesto di violenza nei confronti di un avversario al termine della partita
11	913/2013-14	06-10-2014	Gravissime lesioni subite all'esito di una rissa sfociata negli spogliatoi al termine della gara
12	1015/2013-14	24-10-2014	Atti di violenza da parte di più calciatori nella zona antistante gli spogliatoi
13	1022/2013-14	28-10-2014	Violenta aggressione nei confronti dell'allenatore e del DG della squadra avversaria
14	1054/2013-14	29-10-2014	Aggressione nei confronti di un calciatore da parte di alcuni della squadra avversaria
15	1201/2013-14	07-10-2014	Aggressione grave del Presidente da parte di svariati tesserati della squadra avversaria
16	295/2014-15	11-12-2014	Comportamento violento del calciatore nei confronti dell'arbitro
17	399/2014-15	26-01-2015	Atti di violenza del Presidente e di un calciatore nei confronti di un proprio compagno.

REPORT PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

C) - COMPORTAMENTI VIOLENTI			
	PROCEDIMENTO	DATA DI ISCRIZIONE	OGGETTO
18	412/2014-15	27-01-2015	Atto di violeza nei confronti del medico della squadra avversaria
19	417/2014-15	28-01-2015	Atti di violenza di più calciatori nei confronti di alcuni avversari
20	418/2014-15	28-01-2015	Aggressione all'arbitro al termine della gara
21	419/2014-15	28-01-2015	Atto di violenza, da parte di un calciatore nei confronti di un avversario, compiuto al termine della gara
22	443/2014-15	03-02-2015	Aggressione subita al rientro negli spogliatoi
23	449/2014-15	04-02-2015	Allenatore, Presidente e assistente di parte aggrediscono al termine del primo tempo, tre calciatori della squadra avversaria
24	492/2014-15	13-02-2015	Fatti di violenza compiuti nei confronti dell'osservatore arbitrale al termine della gara
25	581/2014-15	13-03-2015	Atto di violenza compiuto da un calciatore nei confronti di un avversario già a terra dopo un infortunio di gioco
26	584/2014-15	13-03-2015	Comportamento violento di un dirigente nei confronti dell'arbitro
27	587/2014-15	13-03-2015	Aggressione di un presidente nei confronti di un altro mentre assisteva in tribuna alla partita
28	672/2014-15	26-03-2015	Arbitro colpito violentemente con una spallata
29	680/2014-15	26-03-2015	DgG colpito con un calcio al termine della gara da un calciatore della squadra avversaria
30	719/2014-15	26-03-2015	Fatto violento che ha generato una rissa e ha portato alla sospensione della partita
31	1045/2014-15	22-06-2015	Fatti di violenza accaduti al rientro negli spogliatoi
32	1060/2014-15	20-04-2015	Aggresione, al termine di una gara, di un calciatore da parte di un tesserato di una squadra estranea all'incontro svoltosi
33	94/2015-16	11-09-2015	Calciatore aggredito da due persone durante l'intervallo
34	96/2015-16	14-09-2015	Fatti violenti al termine di una partita compiuti da più persone da identificarsi
35	149/2015-16	25-09-2015	Calciatore colpisce con un pugno un avversario, espulso in precedenza, che era in tribuna
36	234/2015-16	20-10-2015	Comportamento violento di un calciatore nei confronti di un commissario di campo

REPORT PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

C) - COMPORTAMENTI VIOLENTI			
	PROCEDIMENTO	DATA DI ISCRIZIONE	OGGETTO
37	237/2015-16	20-10-2015	Gravissimi episodi di violenza tra più tesserati. Uno viene colpito con una coltellata alla guancia
38	254/2015-16	21-10-2015	Comportamento violento di un dirigente nei confronti di uno spettatore
39	255/2015-16	21-10-2015	Comportamento violento di un dirigente
40	257/2015-16	21-10-2015	Comportamento violento di un calciatore nei confronti di un avversario
41	374/2015-16	18-11-2015	Fatti violenti al termine della gara che hanno coinvolto un calciatore minorenni e altri tesserati FIGC
42	581/2015-15	18-12-2015	Arbitro che aggredisce con un pugno il dirigente di una società dopo la partita
43	600/2015-16	29-12-15	Gesto violento nei confronti dell'assistente di gara che viene colpito da un pallone calciatogli violentamente in faccia al termine della gara
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - FISE-			
44	126/2014	03-11-2014	Colpo alla testa nei confronti di un altro tesserato
45	54 e 64/2015	23-04-2015	Istruttore aggredisce ferendolo, il padre di un'allieva
46	74/2015	18-06-2015	Ripetuti calci nei confronti del Presidente del comitato Fise Lazio
47	105/15	15-10-2015	Aggressione
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO - FIPAV -			
48	49/2014-15	31-03-2015	Aggressione di un Presidente da parte dei sostenitori della squadra avversaria
49	57/2014-15	23-04-2015	Aggressione di un arbitro dopo la partita
50	74/2014-15	12-06-2015	Aggressione di un arbitro dopo la partita
51	76/2014-15	12-06-2015	Colpito al fianco uno spettatore, poi identificato come tesserato Fipav
52	78/2014-15	19-06-2015	Aggressione di un arbitro dopo la partita

REPORT PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

C) - COMPORTAMENTI VIOLENTI			
	PROCEDIMENTO	DATA DI ISCRIZIONE	OGGETTO
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO - FIP -			
53	77/2013-14	06-11-2014	Tentata aggressione
54	22/2014-15	24-11-2014	rissa sugli spalti scatenata da un tesserato
FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA - FIDS -			
55	97/2014	09-10-2014	Aggressione fisica e verbale durante il campionato del mondo a Praga
FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO - FIBIS -			
56	5/2014	08-10-2014	Aggressione nei confronti di un altro tesserato durante i campionati Italiani
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY - FIH -			
57	15/2015	24-07-2015	un giocatore colpisce un avversario con una testata mentre il gioco era fermo
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA - FMI-			
58	8/2015	16-10-2015	Lite con spinte e pugni dopo una manifestazione
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY - FIR -			
59	12/2015	15-05-2015	Colpi tra Allenatore e Ds entrambi della franchigia Federale delle "Zebre"
FEDERAZIONE ARRAMPICATA SPORTIVA ITALIANA - FASI -			
60	1/2015	08-07-2015	Percosse in viso da parte di un allenatore nei confronti di un tesserato durante una gara under 16
FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO - FITET -			
61	7/2014	02-10-2014	Tentata "aggressione"
62	11/2014	09-01-2015	Tesserato colpito con uno schiaffo al termine di un incontro

REPORT PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

C) - COMPORTAMENTI VIOLENTI			
	PROCEDIMENTO	DATA DI ISCRIZIONE	OGGETTO
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA - FIDAL -			
63	36/2015	02-11-2015	Atti di violenza e violazione della privacy (alla PGS perviene la denuncia effettuata presso il Commissariato sezione Celio di Roma)
64	46/2015	24-11-2015	Un atleta, durante la gara, viene colpito con uno schiaffo
FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS - FIT -			
65	116/2014	21-01-2015	Durante un torneo di terza categoria, al termine dell'incontro, un giocatore viene aggredito con colpi al petto da un avversario
66	52/2015	16-07-2015	"Mani al collo" nei confronti dell'avversario al termine di un set
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO - FIN -			
67	2/2015	18-2-2015	Dopo una partita di pallanuoto, un giocatore viene colpito con un calcio sul fianco da un avversario
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO - FIGG -			
68	10/2014	26-11-2014	una atleta ne aggredisce un altro colpendolo con la mazza alla testa e alla schiena
FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI - FIJKAM -			
69	15	06-06-2015	Un atleta, durante il campionato juniores di kata, ne aggredisce un altro
FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO - FITARCO			
70	2/2015	17-08-2015	Schiaffi tra due tesserati durante il campionato Italiano "ParaArchery"
FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ATTIVITÀ SUBACQUEE - FIPSAS			
71	15/2015	03-12-2015	Coltellate

Osservatorio sulla Corte di cassazione

Reato proprio e reato comune – Peculato e appropriazione indebita

La decisione

Reati contro la pubblica amministrazione – Peculato dell'incaricato di pubblico servizio – Reato proprio – Reati contro il patrimonio – Appropriazione indebita – Reato comune – Concorso formale di reati (artt. 61 n. 11, 314, 646, co. 1 e 3, c.p.).

L'attività attraverso la quale una federazione sportiva si procura i mezzi finanziari ricevendo i contributi dei propri soci e gestisce tali mezzi, è estranea all'esercizio dell'attività sportiva, conseguentemente integra il reato di appropriazione indebita aggravata a norma degli artt. 646 e 61 n. 11 c.p. il fatto dell'amministratore di una Federazione sportiva che si appropri del denaro versato dai tesserati, difettando una formale e specifica destinazione di tali fondi all'esercizio della pratica sportiva. A contrariis, integra il delitto di peculato la condotta appropriativa di fondi specificamente destinati al finanziamento dell'esercizio della pratica sportiva erogati a tale scopo dal C.O.N.I.: in relazione a tale specifica attività sono infatti riconosciute alla Federazione connotazioni evidentemente pubblicistiche.

Il responsabile della cassa della Federazione Sportiva non esercita una pubblica funzione allorché gestisce le finanze raccolte dall'ente per il proprio funzionamento e raggiungimento dei propri scopi a titolo di autofinanziamento lato sensu; assume invece la qualifica di esercente un pubblico servizio nel caso in cui gestisca, e si appropri, di fondi finanziari erogati dal C.O.N.I. per il perseguimento delle finalità di natura pubblicistica di promozione dell'attività sportiva.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE SESTA, 23 dicembre 2014 (ud. 21 ottobre 2014) – CONTI, *Presidente* – BASSI, *Relatore* – SCORDACCIONE *P.G.* (parz. diff.) – Cofano, *ricorrente*.

Il commento

“In punta di fioretto” sul reato proprio e sul reato comune (il chi e il cosa del peculato e dell'appropriazione indebita aggravata)

1. Per tradizione esegetica l'insieme penalistico dei delitti di peculato/appropriazione indebita attraversa la sistematica del reato: assieme percorrere le strade “speciali” del bene giuridico, pubblicistico (efficacia in senso ampio, ed in particolare patrimoniale, della pubblica amministrazione) e privato (patrimonio); assieme corona la dialettica generale sul distinguo tra reato pro-

prio e reato comune, parimenti concentrando l'offesa tipica su di una condotta appropriativa di beni altrui, divaricata dal "chi" del soggetto agente.

Di questo intreccio la narrativa del fatto - in rilievo nella decisione giudiziale annotata - fa una pacifica istantanea, descrivendo una condotta di appropriazione delle somme depositate su conto postale intestato alla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (F.I.S.G.) da parte del responsabile del relativo ufficio amministrativo, che sottraendo le somme in disponibilità della Federazione - finalizzate sia ad attività private che ad attività pubbliche - ne ha pregiudicato il fulcro finanziario.

Sullo sfondo sta la netta dicotomia che spezza la natura delle federazioni sportive nazionali secondo una giurisprudenza di legittimità ricalcata dalla sentenza in massima. Tali soggetti giuridici hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, ma in relazione a specifiche attività assumono la valenza pubblicistica che l'art. 23 Statuto del C.O.N.I. (approvato con d.m. del 23 giugno 2004) scherma dentro l'espressa previsione di legge (del carattere pubblico) e l'elenco tassativo che lo stesso disposto contiene, e che richiama tra l'altro l'utilizzazione dei contributi pubblici finalizzati all'attività di promozione sportiva.

Un assunto, questa divisione, che gli Ermellini lasciano a premessa della qualificazione giuridica delle condotte appropriative di fondi allorché tocchi scindere - come nella vicenda processuale - la gestione delle risorse economiche concernenti l'operatività della federazione sportiva quale soggetto privato da quella dei beni a cadere nella rosa dei finanziamenti pubblici. Si conferma così una linea interpretativa che sussume nell'appropriazione indebita aggravata a norma degli artt. 646 e 61, n. 11, c.p. l'infedele amministrazione del denaro versato dai tesserati, qui difettando una formale e specifica destinazione dei fondi all'esercizio della pratica sportiva, e quindi alla promozione dell'attività di sport nell'interesse della collettività¹.

Il profilo soggettivo ne rimane - *rectius*, ne rimarrebbe - invariabilmente condizionato, vestendo da incaricato di pubblico servizio il responsabile della cassa della Federazione sportiva che gestisca - in guisa appropriativa - fondi finanziari erogati dal C.O.N.I. L'attività di specie risulta difatti vincolata ad una regolamentazione di natura pubblicistica, che "definisce" l'operatività dell'agente estromettendola tanto dalla discrezionalità di agire propria dell'autonomia privata tanto dall'esercizio di poteri (tipici della pubblica funzione) deliberativi, autoritativi o certificativi del soggetto pubblico, pretermessa pur sempre l'area delle semplici mansioni d'ordine e delle prestazioni

¹ Cass., Sez. VI, 19 aprile 2000, Fardella, in *Mass. Uff.*, n. 220749.

d'opera meramente materiale². Il che vale a declinare la condotta appropriativa negli speciali termini del peculato.

Col vaglio del caso di specie il costrutto del sillogismo giudiziario è tenuto nondimeno ad arricchirsi della particolare circostanza per cui nel conto postale della F.I.S.G. confluivano indistintamente sia le somme provenienti da tesseramenti, affiliazioni e multe irrogate a società e tesserati, sia le somme erogate da parte del C.O.N.I., destinate al finanziamento delle attività sportive nel settore dello sport sul ghiaccio.

Parallelamente, anche all'imputato deve quindi essere riconosciuta una duplice veste: di incaricato di un pubblico servizio, con riguardo alla gestione (e quindi anche all'appropriazione) dei fondi strettamente funzionali alla realizzazione degli scopi di rilievo pubblicistico; di soggetto privato quanto alla gestione (e quindi anche all'appropriazione) delle somme destinate al funzionamento della federazione come soggetto giuridico privato. Tirando le fila, nelle operazioni di giroconto realizzate si attestano integrati tanto il delitto di appropriazione indebita aggravata *ex artt.* 646, co. 1 e 3, e 61 n. 11, c.p., con riguardo alle somme [meglio, alle cifre] di natura privata (provenienti appunto da tesseramenti, affiliazioni e multe irrogate dalla società ai tesserati); tanto il delitto di peculato *ex art.* 314 c.p. con riguardo alle risorse finanziarie provenienti da fondi pubblici.

2. Dall'oggetto materiale (risorse finanziarie pubbliche/private) alla condotta tipizzata in astratto dalla norma penale, dalla condotta tipica in astratto al soggetto del caso concreto.

L'itinerario seguito passo passo dal giudice estensore ripercorre con queste cadenze le tracce che del reato proprio e del reato comune l'inquadramento tratatizio ha segnato, classificando a reato proprio ogni fattispecie incriminatrice che postuli il possesso di particolari requisiti o qualità in capo al soggetto attivo: requisiti o qualità che assumono con ciò il ruolo di elemento costitutivo del reato.

Tante le definizioni e le differenziazioni che da questa base sono scaturite, tutte in virtù del ruolo che si intende riservare alla qualifica soggettiva nella struttura del reato. Il distinguo corre così tra reati propri in senso puro, nei quali il possesso della qualifica fonderebbe la punibilità del fatto, e reati propri in senso lato, caratterizzati per l'esclusivo rilievo da essa rivestito sul piano del titolo del reato³. Tra le ipotesi in cui l'illiceità della condotta è direttamente legata al possesso della qualifica normativa, e quelle in cui essa derivi da

² Cass., Sez. VI, 7 marzo 2012, Ferrazzoli, in *Mass. Uff.*, n. 254337.

³ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2001, 179.

una situazione di fatto la cui titolarità genera in capo al soggetto un obbligo particolare⁴. Tra casi in cui la qualifica incide direttamente sulla capacità della condotta di attingere il bene ovvero sia espressiva esclusivamente della scelta di natura politico-criminale di non punire, in sua assenza, determinati soggetti pur sussistendo fatti offensivi di beni giuridici⁵. Tra reati propri non esclusivi, ove il fatto pur se sprovvisto della qualifica soggettiva rimane un illecito extrapenale o comunque offensivo di altrui interessi; reati propri semiesclusivi per fatti che in mancanza della qualifica costituirebbero un diverso reato; reati propri esclusivi per fatti che privi della qualifica rimangono inoffensivi di qualsiasi interesse e quindi leciti⁶.

Le fila teoriche che hanno retto queste definizioni si riconducono, in estrema sintesi, a tre aree di pensiero⁷. La prima è quella della “norma propria”, per cui tra reati comuni e propri corre il distinguo dell’indirizzarsi dei comandi e dei divieti esclusivamente ad una cerchia limitata di persone; la seconda è quella della “fattispecie propria”, che riflette la scelta legislativa di limitare la punibilità ai soli soggetti normativamente indicati; la terza è detta del “bene giuridico proprio”, la cui particolare natura lo rende passibile di attacco solo ad opera di determinati individui.

Più pianamente.

La prima direzione interpretativa si è mossa da una lettura del reato proprio come prototipo del diritto penale della fedeltà: alla sanzione penale spetta la tutela non dell’ordine esterno o di determinati interessi ma dell’“unità vitale” tra i consociati, che costituisce la legge interna della comunità; la pena quindi si rivolge non a fatti ma a tipologie di autore, la cui condotta è espressione di un tradimento nei confronti della comunità⁸. In sostanza, «il carattere di reato proprio fonda una tipizzazione dell’autore»⁹, e nella dicotomia tra disvalore di evento, ove si condensa l’offesa al bene giuridico, e disvalore di condotta, ove si includono le qualifiche personali dell’autore, l’antigiuridicità della condotta

⁴ PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2003, 166 ss.

⁵ PAGLIARO, *Il concorso dell’estraneo nei delitti contro la pubblica amministrazione*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, 976.

⁶ MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2013, 111 ss.

⁷ GULLO, *Il reato proprio. Dai problemi “tradizionali” alle nuove dinamiche d’impresa*, Milano, 2005, 20 ss.

⁸ Così secondo DAHM, *Verbrechen und Tatbestand*, in *Grundfragen der neuen Rechtswissenschaft*, Berlin, 1935, 87.

⁹ WOLF, *Tattypus und Tätertypus*, in *ZakDR*, 1936, 358 ss., in particolare 362: nella dottrina dell’autore la partizione del reato in *Tattypus* e *Tätertypus* include nel primo gli elementi oggettivi e soggettivi che connotano l’accadimento di vita, nel secondo tutti gli elementi personali soggettivi, che comprendono anche le qualità personali dell’autore.

si delinea «solo in quanto strumento di un determinato autore»¹⁰.

La seconda direzione interpretativa, sul rilievo che la delimitazione tra reati comuni e reati propri ha impatto sulla tipicità, si è spinta ad indagare il particolare rapporto tra soggetto attivo e fatto di reato: solo un vincolo particolare tra l'autore e gli altri elementi di fattispecie è in grado di spiegare per quale ragione sia possibile ricavare *ex adverso* dal complesso degli elementi del fatto una qualifica non esplicitata dal legislatore. In questo senso un autorevole approfondimento¹¹ ha ripartito i reati propri a seconda che la delimitazione personale sia legata al possesso di una qualifica del soggetto attivo (reati a struttura propria diretta) ovvero ad una situazione di fatto, dalla quale scaturisce un particolare obbligo a carico dei soli soggetti che in essa versino (reati propri a struttura propria inversa)¹².

Così, le qualità personali costituiscono condizioni necessarie per la sussistenza del fatto stesso, elementi essenziali del fatto antecedenti all'azione e necessari alla sua sussistenza e capaci di incidere ora sull'azione ora sull'evento¹³. Si tratta di un c.d. presupposto: «se vien meno il cosiddetto presupposto, viene meno anche il fatto, così come previsto nel titolo che si considera ...»¹⁴, tale mancanza rendendo «impossibile, vuoi la commissione di un'azione tipica, corrispondente, cioè, alla fattispecie legale, vuoi il verificarsi dell'evento, vale a dire la lesione dell'interesse protetto»¹⁵.

I passaggi successivi dell'indagine hanno tuttavia ricalibrato - e spostato - l'attenzione di questo indirizzo esegetico, traducendo l'inerenza al fatto in inerenza al bene giuridico, nel senso che la delimitazione della cerchia dei soggetti attivi, espressamente prevista o desumibile dalla verifica dell'accadimento incriminato, finisce per esprimere (ancora una volta nel pensiero scientifico) la particolare posizione del soggetto rispetto al bene tutelato. In sostanza, la

¹⁰ WELZEL, *Das deutsche Strafrecht. Eine systematische Darstellung*, Berlin, 1969, 29.

¹¹ PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, cit., 165.

¹² Per una definizione dei reati propri nel senso che «possono essere commessi soltanto da soggetti con particolari qualifiche naturalistiche o giuridiche, preesistenti alla norma penale», v. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 112.

¹³ DELITALA, *Il fatto nella teoria generale del reato*, Padova, 1930, ora in *Diritto penale. Raccolta degli scritti*, I, Milano, 1976, 3 ss., 139 ss.

¹⁴ DELITALA, *Il fatto nella teoria generale del reato*, Padova, 1930, ora in *Diritto penale. Raccolta degli scritti* cit., 146 ss. *Contra*, MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, I, Torino, 1981, 645, che separa i reati propri a qualifica differenziale da quelli a qualifica fondante, per cui gli elementi appartenenti alla prima incidono solo sul titolo di reato mentre in assenza dei secondi il fatto pur corrispondendo a quello preveduto dalla norma non integra alcuna fattispecie: entrambe le categorie però presentano il tratto comune di estromettere le qualifiche personali nel reato proprio dal fatto, in quanto collocate nella posizione di antecedenti.

¹⁵ DELITALA, *Il fatto nella teoria generale del reato*, cit., 139.

capacità delle qualifiche soggettive di riverberarsi sempre sul fatto di reato nell'orientamento dell'italica accademia ha acquistato il senso per cui solo il soggetto qualificato è in grado di raggiungere e ledere gli interessi protetti¹⁶.

Così, da quel momento in avanti, stanno e rimangono in primo piano, sulla scia della primigenia esperienza interpretativa d'oltralpe, proprio le teorie che (hanno contrapposto e) contrappongono reati comuni e reati propri in relazione all'offendibilità del bene giuridico, rispettivamente da parte di chiunque, o solo da parte di soggetti qualificati: sicché nei reati propri il bene giuridico è "speciale"¹⁷.

Messe oramai da parte la prima e la terza impostazione, incapaci di fornire ragionevoli criteri distintivi a fronte di norme e beni giuridici che non variano nella rispettiva entità a seconda degli autori criminali, da tempo l'esegesi si è concentrata nell'indagare la teoria "mediana", già solcata da Carnelutti col discernere il modo d'essere dell'autore rispetto al bene giuridico tutelato¹⁸. Da un lato si avrebbe il caso della "pseudo legittimazione", quando il soggetto attivo è elemento formale della fattispecie, per cui la condotta non può essere commessa se non da chi si trovi in quella posizione (solo chi legittimamente detenuto può compiere evasione; solo chi testimone può rendere una falsa testimonianza). Dall'altro, sta la "legittimazione" vera e propria, quando le condizioni personali dell'autore (ad es., l'imprenditore) sono separabili dalla forma del reato nel senso che quell'azione può essere compiuta dal punto di vista naturalistico anche da chi non è titolare di quella condizione soggettiva (così il fatto di bancarotta), ma diventa penalmente rilevante solo se a compierla è il soggetto qualificato: qualifica che tuttavia non inerisce al fatto - intende l'Autore, è separabile dall'azione - ma rimane oggetto del dolo¹⁹.

3. Queste notazioni di sintesi ricostruttiva non nascondono la percorribilità di altre riflessioni, e di una diversa definizione della contrapposizione di categoria, capace di assumere una portata trasversale che inverta anche la strada di verifica - dal "cosa" al "chi" - riproposta dalla decisione in commento.

Si tratta, piuttosto, di pensare a "chi" commette "cosa".

In effetti un simile progetto esegetico attecchisce proprio dalla sensibilità espressa nella decisione della Cassazione rispetto al "tipo" di gestione patrimoniale esercitata, definibile in funzione del quadro di attività, privata o pubblica, in cui il soggetto (appartenente all'organigramma della federazione spor-

¹⁶ BETTIOL, *Sul reato proprio*, Milano, 1939, 34.

¹⁷ BINDING, *Grundriss des deutschen Strafrechts*, Leipzig, 1907, 96.

¹⁸ CARNELUTTI, *Teoria generale del reato*, Padova, 1933, 117.

¹⁹ CARNELUTTI, *Teoria generale del reato*, cit., 135 e 174.

tiva quale incaricato di cassa) è incardinato: nelle ipotesi richiamate – di peculato e di appropriazione indebita – è esattamente la “modalità tipica” di lesione del bene giuridico, quella selezionata dalla fattispecie astratta, a dipendere dall’individuazione del soggetto qualificato.

La visuale va tuttavia puntualizzata rispetto alla prospettiva lasciata sfocata dalle osservazioni del *dictum*, avvinte al dato generico e generale della disponibilità indifferenziata e congiunta – nella “confusione di conto” – di una somma complessiva di denaro il cui totale si compone attraverso somme di fonte pubblica e privata. L’operatività sulle cifre riconducibili a vario titolo al canale di finanziamento dei tesserati si denomina così, nel dispositivo, come punibile per appropriazione indebita, quella su cifre corrispondenti ai canali del C.O.N.I. si intitola come comportamento di peculato dell’incaricato di pubblico servizio.

La facile (quanto inaccettabile) deriva di una simile riflessione riporterebbe del resto indietro le lancette dell’interpretazione, lasciandola riapprodare all’intendimento del comportamento illecito come “violazione di un dovere”²⁰ che attiene al tipo di rapporto in cui si colloca la lesione del bene giuridico²¹. In questa prospettiva le condizioni soggettive individuerebbero la relazione di affidamento che deve sussistere tra il titolare e l’interesse protetto, per cui la tipicità del comportamento finirebbe per scorgersi attraverso la lesione di un particolare rapporto di fiducia – di una relazione di privilegiata prossimità – tra soggetto e interesse tutelato²², che invece altro non esprime se non il più lato contesto di “valore” in cui matura la vicenda e quindi il disvalore punito. La strada da percorrere conduce piuttosto ad analizzare la tipicità del fatto secondo la categoria del reato con condotta a funzione propria²³, che segue il modello generale dei reati a soggettività ristretta cui appartiene anche il novero dei reati omissivi impropri²⁴: qui l’obbligo giuridico impeditivo non solo dà “titolo” al soggetto-autore ma altresì indica il comportamento che questi doveva tenere per evitare la lesione allo specifico bene giuridico, stabilendo dunque in negativo il comportamento tipizzato e punito.

Fatte salve queste speciali ipotesi del reato a funzione/condotta propria, nella

²⁰ Nel senso che sono qualificabili come reati propri tutti i reati omissivi, in quanto diretti a soggetti destinatari di particolare obblighi, CADOPPI, *Il reato omissivo proprio. II. Profili dogmatici, comparatistici e de lege ferenda*, Padova, 1988, 766.

²¹ VENAFRO, *Reato proprio*, in *Dig. Pen.*, XI, 1996, rist. 2008, 341 ss.

²² Cfr. GULLO, *Il reato proprio*, cit., 49.

²³ Per un approfondimento sulla tesi, sia consentito il rinvio a FALCINELLI, *Reato d’autore e tecniche di frammentazione penale*, in *I libri di Archivio penale - Nuova serie*, n. 4, Pisa, 2014, *passim*.

²⁴ In senso contrario VENAFRO, *Reato proprio*, cit., 342.

cui schiera sta il delitto di peculato, la regola penale mette per iscritto l'attribuzione "soggettiva generale" che è necessaria e sufficiente per la tipicità del fatto criminale. L'art. 42, co. 1, c.p. richiede difatti ai fini della punibilità che l'azione od omissione prevista dalla legge come reato sia stata commessa con coscienza e volontà²⁵.

Sul presupposto che nel nostro ordinamento l'azione costituisce fondamento di ogni fatto penalmente rilevante, la disposizione «segnala il ruolo centrale che la volontà e il comportamento umano occupano nel concetto di reato»²⁶ ed indica la coscienza e la volontà del comportamento quali connotati di quella "umanità" che è elemento primario del fatto tipico in quanto attributo oggettivo della condotta tipica²⁷.

La "generale" modalità "umana" di comportamento - che la condotta appropriativa descritta all'art. 646, co. 1, c.p. esemplifica - è dunque la tecnica comportamentale tipizzata ai sensi di ogni illecito penale che non si costruisca espressamente attorno ad una funzione "propria". La *suitas*²⁸ è difatti presupposto imprescindibile per l'incriminazione di qualsiasi fatto di reato, tanto doloso quanto colposo: invero, una condotta che non sia fisicamente dominabile dall'agente - non essendo una condotta "umana" - non può fondare un giudizio di responsabilità penale²⁹ riferibile ad un soggetto-persona, implicando tale giudizio la signoria (reale o potenziale) sulla condotta materiale che al soggetto "appartenga"³⁰.

²⁵ In tema, cfr. MARINUCCI, *Il reato come "azione". Critica di un dogma*, Milano, 1971, 195 ss.

²⁶ ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, I, Art. 1-84, Milano, 2004, 419.

²⁷ Cfr. *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, vol. V, parte I, *Relazione sul libro I del Progetto*, Roma, 1929, 86; in dottrina, in tal senso, DONINI, *Illecito e colpevolezza nell'imputazione del reato*, Milano, 1991, 224; PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2003, 345; CANESTRARI-CORNACCHIA-DE SIMONE, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2007, 309 ss.; CADOPPI-VENEZIANI, *Elementi di diritto penale, Parte generale*, Padova, 2010, 205.

²⁸ Nozione, quest'ultima, elaborata da ANTOLISEI, *L'azione e l'evento nel reato*, Milano, 1928.

²⁹ In argomento, v. BALBI, *La volontà e il rischio penale dell'azione*, Napoli, 1995; SELVAGGI, *Dominabilità dell'atto e comportamento colposo. Osservazioni su un rapporto sistematico non sempre chiaro*, in *Ind. pen.*, 2000, 1221; FERRANTE., *La suitas nel sistema penale italiano*, Napoli, 2010.

³⁰ «Coscienza e volontà sono attributi della condotta criminosa, esprimendo le condizioni minime richieste dall'ordinamento perché un comportamento dell'uomo, modellato su un'astratta fattispecie penale, gli possa essere "normalmente" riferito, sia cioè "proprio" di costui», Cass., Sez. un., 14 giugno 1980, F., in *Cass. pen.*, 1981, 172 e 496; v. anche Id., Sez. I, 1 luglio 2008, B., in *Mass. Uff.*, n. 241234; Id., Sez. IV, 20 maggio 2004, O., in *Cass. pen.*, 2005, 3847; Id., Sez. IV, 2 ottobre 1987, G., *ivi*, 1989, 451.

4. In una più generale panoramica si può e si deve osservare come la nomenclatura e gli attributi del reo, assieme alle tecniche del comportamento punito, rappresentano le grandezze variabili del fatto tipico rispetto alla grandezza costante della “condotta”, che ne esce infine identificata e individualizzata.

Occorre allora ben intendersi sul significato da assegnare agli “attributi del reo”. Tali sono, non solo l’insieme di tutte le caratteristiche esteriori del soggetto (cui la norma dia rilievo) come l’età, o il sesso, ma – per quello che interessa lo sviluppo di queste note – anche l’insieme delle caratteristiche che qualificano l’agente e lo distinguono assegnandogli un certo ruolo sulla scena del fatto tipizzato. Il riferimento va a quei determinati poteri e doveri che al soggetto spettano in quanto tale, vale a dire: ruolo, poteri, doveri che, al pari delle connotazioni esteriori, il singolo identificano e distinguono prima, dopo e fuori del contesto spazio-temporale che incornicia il preciso fatto di reato. Fermare a questo livello “soggettivo” la considerazione della posizione, del ruolo che l’agente del reato assolve in determinati contesti, è atteggiamento esegetico comune. Eppure, va da sé, un simile atteggiamento finisce in sostanza per allontanare questo elemento costitutivo del reato da un reale significato costruttivo dell’oggettività del fatto – astratto come concreto – e del suo disvalore, in contrasto con la stessa esperienza socio-valutativa. Il soggetto, proprio in forza di taluni suoi attributi, si rivela in effetti capace di tenere un certo comportamento con certe modalità piuttosto che con altre. Il quesito giuridico da verificare è, quindi, se il “soggetto”, una volta così identificato dalla norma penale, dia contenuto alle modalità comportamentali tipizzate in astratto e punite (anche in concreto).

In quest’ottica, l’osservazione del dato normativo – e in alcuni casi applicativo – sostiene la riflessione per cui sono a loro volta le modalità comportamentali riferibili al (tipizzato) soggetto del reato i fattori capaci di selezionare la tipologia di condotta punibile: o perché modalità “generiche” e quindi in dominio di chiunque, o perché “specifiche”, “di settore”, quindi concretamente perfezionabili e gestibili solo da chi appositamente “intitolato” di certi compiti e dati ruoli.

Da un lato, difatti, sta il “titolo”: il riferimento si dirige proprio verso il pubblico ufficiale, l’incaricato di pubblico servizio, oltre che il possessore, il proprietario, il genitore, il convivente, l’imprenditore, l’amministratore, il liquidatore, ecc. Dall’altro lato, in corrispondenza al “titolo”, al soggetto spettano particolari strumenti operativi, che per un verso gli consentono di realizzare in concreto una particolare condotta, per altro verso e reciprocamente – secondo l’ipotesi interpretativa che si propone di analizzare – valgono ad inquadrare con esattezza quale sia il comportamento tipizzato dalla norma incriminatrice. In definitiva, la tipicità oggettiva appare nel momento in cui si

manifesta - “a mano” dell’agente con qualifica tipizzante - l’uso dei poteri/doveri che segnano il ruolo del soggetto stesso.

Più esattamente, la tipicità oggettiva inizia a delinearci a partire dalla funzione del soggetto tipico, intendendosi per funzione l’operato di un soggetto (il reo) determinato dal punto di vista del suo specifico significato per lo svolgimento della vicenda (criminale)³¹.

Funzione, quindi, è la condotta tipica dell’autore: elemento da intendersi - con l’uso di questa più estesa perifrasi - distinto e distinguibile rispetto al concetto generale di condotta, che è grandezza pacificamente costante, costitutiva cioè di ogni reato in quanto elemento indefettibile e centrale del fatto (di ogni fatto) di penale rilievo³², di per sé indipendente dall’identità dell’esecutore e dal modo di esecuzione. La considerazione trova del resto riscontro in una realtà normativa fatta di norme incriminatrici che descrivono non di rado condotte apparentemente identiche, così anche per la terminologia utilizzata. E il binomio peculato/appropriazione indebita scolpisce l’esempio, cambiando però al contempo i “nomi” e con essi gli attributi dei “personaggi” che quelle condotte debbono tenere per dirsi integrato il fatto di reato. Da qui la conclusione per cui norme incriminatrici diverse possono assegnare un (distinto) connotato di tipicità all’(apparentemente) identico operato di distinti agenti.

In altri termini. Se è vero che i soggetti attivi dell’illecito penale, per quanto diversi siano, possono tuttavia risultare inquadrati dall’ordinamento giuridico al momento di tenere lo stesso genere di comportamento, a ben guardare è il modo con cui si assolve tale funzione (condotta) che può cambiare a seconda dei soggetti, e rappresentare quindi una altrettanto variabile grandezza. Così, lo stesso genere di azione “gestione/acquisizione di denaro” può assumere un significato penalistico diverso in quanto diversa per specifica modalità operativa, se realizzata da taluno o da talaltro.

5. Già avviandosi alle conclusioni, si avvista la delineazione di una tipologia criminale in cui la qualificazione del soggetto agente detta la configurazione statica e dinamica del fatto penale: sicché la modalità esecutiva del comportamento, tipizzata dalla norma - e di giusto seguito da rispecchiarsi nella fenomenologia concreta - si traduce nell’uso snaturato dei poteri al medesimo soggetto “funzionalmente” spettanti. Per cui, la definizione del soggetto qualificato incarna un modulo di formulazione linguistico-normativa che prescrive

³¹ Cfr., per una applicazione del metodo di studio della morfologia alla fiaba, si veda l’elaborazione di PROPP, *Morfologia della fiaba*, Torino, 1988, 27.

³² PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Torino, 2013, 217.

un certo, altrettanto definito, divieto/comando comportamentale.

Trovarebbe allora conferma pure l'idea che il comportamento (dispositivo) tipico tenuto dall'autore qualificato sia effettivamente tale in quanto si esprima attraverso modalità che insistono sulla violazione dei "generali" obblighi di fedeltà nel solo e "limitato" senso per cui trattasi di una condotta che si manifesta già alla prima osservazione esterna con una apparenza di contrarietà ai doveri che spettano al soggetto intitolato in quanto inerenti al suo specifico ufficio/ruolo/posizione. Con riguardo all'amministratore si pensi così ad una condotta che si ponga in contrasto con il dovere/potere di agire nella gestione della società in nome e per conto di quella: si può immaginare proprio il fatto di chi, appunto, amministratore di cassa di una società di diritto privato, quale è la veste giuridica della federazione sportiva, svii "in nome e per conto proprio" ovvero "a titolo/interesse personale" le risorse finanziarie della stessa facendole transitare su conti correnti intestati alla sua persona fisica.

La fattispecie concreta, una volta ragguagliata al parametro della funzione propria, si dimostrerebbe in fin dei conti non sussumibile nella figura tipica della condotta qualificata dalla specialità dell'autore (qui incaricato di pubblico servizio) del delitto di peculato, mancando un comportamento dall'apparenza fenomenica classificabile come momento di esplicitazione di una attività di gestione di finanziamenti pubblici sviati dalla legittima e vincolata teleologia (sportiva). Inquadramento che si sarebbe potuto di contro proporre ove la dinamica fattuale avesse preso la piega dell'intervento di giroconto da una posizione bancaria specificamente ed univocamente destinata al deposito delle risorse economiche provenienti dal C.O.N.I., destinato (un simile comportamento) ad indirizzare arbitrariamente il denaro verso un conto corrente privato della Federazione sportiva o di altro soggetto. In tale frangente il ruolo formalmente assunto dall'incaricato di cassa l'avrebbe reso tipicamente realizzatore di una condotta di spendita del potere-dovere di gestione vincolato. Diversamente - come è nella variante a processo - il comportamento è quello calato nella cornice generale della *suitas* appropriativa del soggetto "chiunque" (ai sensi dell'art. 646 c.p.).

6. Ultimi appunti spostano allora a riconsiderare il profilo circostanziale dell'accadimento. Il modello logico e giuridico del reato a condotta tipizzata dall'Autore, estrapolato in via di ipotesi e confermato da questa essenziale analisi del caso 'peculato *versus* appropriazione indebita aggravata' ai sensi del combinato disposto degli artt. 646, co. 1 e 3, e 61. n. 11 c.p., lascia dedicare attenzione all'opzione normativa che colloca la qualifica dell'autore in sede circostanziale, secondo la scelta generale di sistema che attraverso l'art. 70 c.p. puntella la distinzione tra circostanze soggettive ed oggettive legando le une

alla dimensione della personale colpevolezza per il fatto (sono circostanze soggettive quelle relative a «l'intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti tra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti la persona del colpevole»), le altre alla tipicità del fatto (circostanze oggettive quelle che concernono «la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo ed ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità dell'offeso»). Tutte infine lasciate convergere nella quantificazione “di specie” della punibilità, in “corrispettivo” ed in proporzione al disvalore prodotto attraverso la vicenda umana realizzata.

È chiaro che l'accessorietà, che per nozione tradizionalmente le connota, riguarda la disposizione normativa che prevede la circostanza e non anche il contenuto tipico ch'essa presenta, il quale può in effetti concernere sia profili del tutto estrinseci al fatto tipico, come ad esempio l'imputabilità o il risarcimento del danno, sia aspetti intrinseci (e quindi “accessori”) del reato nella rispettiva porzione della tipicità, come è ad esempio per la condotta, riguardata nelle sue modalità (o per il dolo, considerato nella sua particolare intensità)³³.

Ne discende, coerente, il riconoscimento – ad esse circostanze – di una funzione di maggiore individualizzazione della responsabilità penale e, di conseguenza, di una più attenta modulazione del trattamento sanzionatorio in ragione del migliore adeguamento ai possibili modi di realizzazione del fatto concreto³⁴.

Il canone della condotta tipizzata dall'autore quanto a modalità di comportamento punita consente di integrare pure questa prospettiva, in cui ci si immette nella fenomenologia delle forme di manifestazione del reato. Con ciò si dimostra – anche per questo verso – la portata trasversale della categoria proposta in ‘ipotesi’, valida a contingentare una certa galassia di tipicità penale, inclusiva non solo di specifiche ipotesi incriminatrici, ma altresì sovrapponibi-

³³ Si vedano le argomentazioni di CONTENTO, *Introduzione allo studio delle circostanze del reato*, Napoli, 1963, 54 ss.

³⁴ CONTENTO, *Introduzione allo studio delle circostanze del reato*, cit., 176 ss.; DE VERO, *Circostanze del reato e commisurazione della pena*, Milano, 1983, 20 ss.; PROSDOCIMI, *Note su alcuni criteri di classificazione delle circostanze del reato*, in *Ind. pen.*, 1983, 1983, 277; *amplius*, MELCHIONDA, *Le circostanze del reato*, Padova, 2000, 581 ss.. Alcuni Autori ritengono che le circostanze servano anche per limitare il potere discrezionale del giudice FIAN-DACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 412; MALINVERNI, *Per una teoria generale delle circostanze aventi a fondamento la personalità del soggetto attivo del reato*, in *La scuola positiva*, 1965, 189; MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 407 s.; STILE, *Il giudizio di prevalenza e di equivalenza tra le circostanze*, Napoli, 1971, 99.

le (comprendendole nel suo sottoinsieme) alle categorie del reato omissivo e del reato colposo; e parzialmente sovrapponibile (in fondo, intersecantesi) alle ipotesi circostanziate dall'autore, ove la scelta legislativa non vuole la condotta tipizzata inevitabilmente e necessariamente condizionata alla funzione dell'autore, ma ha nondimeno attenzione a questa accessoria eventualità, intendendo apprezzarne il rilievo a fini di modulazione sanzionatoria.

Con questo piglio il sistema, sul piano aggravante, annovera tra le circostanze comuni che attribuiscono rilievo ad aspetti oggettivi del reato l'ipotesi che il reo abbia «commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto» (art. 61 n. 9 c.p.); oppure ancora che il fatto sia stato commesso «con abuso di autorità o di relazione domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità» (art. 61 n. 11 c.p., segnatamente ascritto al reo)³⁵. Così inquadrato, le circostanze in richiamo – rispettivamente – ribadiscono in ambito pubblicistico e privato quanto vale a connotare la nuova tipicità della forma circostanziale di reato, implicando una modalità comportamentale che lascia avvistare, in guisa attiva (abuso dei poteri) o omissiva (violazione dei doveri), un uso dei poteri spettanti per la funzione svolta, ovvero per il ruolo (lavorativo, istituzionale, sociale) ricoperto, che si dimostra distorto nei fini, scritti o non scritti, assegnati al singolo³⁶.

Riflessioni di sintesi vanno allora sviluppate in parallelo rispetto a quanto osservato avanti alla “funzione” del soggetto agente dotata di portata costitutiva del reato: va negato, con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 61, n. 9 c.p., che le qualifiche – per esempio quella di pubblico ufficiale – debbano effettivamente sussistere, piuttosto andandosi a considerare l'effettivo travisamento del potere tipico della funzione; ancora, va negato che la circostanza presupponga che il reato sia commesso in relazione al compimento di atti rientranti nella sfera di competenza del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, né si esige l'attualità dell'esercizio della funzione o del servizio, integrandosi l'aggravante di specie anche quando la qualità dell'agente, in relazione alla tipicità della sua posizione, abbia potuto facilitare la condotta del reato, pur

³⁵ La prima delle indicate circostanze si pone in rapporto di specialità con quella dell'abuso di relazioni d'ufficio, prevista dal n. 11 dello stesso art. 61, per cui, ritenuta la sussistenza della prima, non può, al tempo stesso, ritenersi anche quella della seconda, v. Cass., Sez. V, 11 novembre 2004, n. 1761, in *Riv. pen.*, 2005, 571.

³⁶ L'aggravante non si applica quando l'abuso rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie penale (es. rivelazione di segreti di ufficio ex art. 326 c.p.), ed è compatibile col tentativo, cfr. Cass., Sez. VI, 1 ottobre 2003, D. e altri, in *Mass. Uff.*, n. 228859.

sempre perpetrata con abuso dei rispettivi poteri³⁷. Ciò comporta, quindi, che essa è configurabile anche quando il pubblico ufficiale abbia agito fuori dell'ambito delle sue funzioni, purché la sua qualità abbia comunque facilitato la commissione del reato perché estrinsecatasi a mezzo dei poteri tipizzati³⁸. In sostanza, l'integrarsi dell'elemento accidentale in discorso prescinde dal nesso strettamente funzionale tra il fatto delittuoso e la pubblica funzione, e prende vita ogni qualvolta l'attività del colpevole sia stata esplicita "profittando" comunque delle funzioni suddette, messe in atto ed in uso³⁹. In analogia valgono le osservazioni rispetto all'ipotesi di cui all'art. 61, n. 11⁴⁰. La circostanza non riguarda esclusivamente i rapporti derivanti dalla comune appartenenza dell'autore del fatto e del soggetto passivo ad un medesimo ufficio o dall'esistenza tra gli stessi di un rapporto di prestazione d'opera, ma si configura anche quando l'agente si avvalga di tali situazioni per commettere il reato strumentalizzando l'ufficio ricoperto o la prestazione svolta⁴¹.

DANIELA FALCINELLI

³⁷ Cass., Sez. VI, 7 gennaio 1999, P., in *Mass. Uff.*, n. 214143.

³⁸ Cass., Sez. I, 28 maggio 2009, P.G. in proc. B., in *Mass. Uff.*, n. 243805.

³⁹ Cass., Sez. III, 3 novembre 1983, M., in *Mass. Uff.*, n. 164598. A parere della Suprema Corte, in particolare, la circostanza è integrata da qualsiasi comportamento, doloso o colposo, tenuto in contrasto con un dovere imposto dall'ordinamento giuridico, ossia dall'inosservanza di un obbligo specifico e non semplicemente di generici doveri di probità e correttezza connessi alle qualifiche di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio. È, altresì, necessario che tra l'esercizio del pubblico servizio e la commissione del reato esista una connessione, ossia un rapporto di interdipendenza o di semplice occasionalità, mentre non è richiesto un nesso strettamente funzionale fra il fatto delittuoso e il pubblico servizio, essendo sufficiente che l'esecuzione del reato sia stata agevolata dalle attribuzioni dell'agente e che, dunque, tra violazione ed evento sussista un nesso di mezzo a fine, v. Cass., Sez. IV, 19 febbraio 2008, P.G. in proc. G. e altro, in *Mass. Uff.*, n. 239901.

⁴⁰ Cfr. NUVOLONE, *Coabitazione, convivenza e relazioni domestiche*, in *Riv. pen.* 1940, 257.

⁴¹ Cass., Sez. III, 11 marzo 2008, n. 14744, in *Dir. e giust. online*, 2008.



Il Segretario Generale

Roma, li 22 dicembre 2015

Ai Segretari delle
Federazioni Sportive Nazionali
Discipline Sportive Associate

Con la presente si informa che il testo del nuovo Codice della Giustizia Sportiva, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con delibera n. 1538 del 9/11/2015, e con Decreto della Presidenza del Consiglio in data 16 dicembre 2015 è pubblicato sul sito <http://www.coni.it/it/coni/regolamenti-e-circolari.html>

Si comunica, inoltre, quanto segue:

- 1) il Codice è in vigore convenzionalmente dall'1 marzo 2016
- 2) le conseguenti e necessarie modifiche alla normativa endofederale dovranno essere approvate con delibera consiliare o atto equivalente entro e non oltre il 25 gennaio 2016 e trasmesse al competente ufficio del CONI entro il 1 febbraio 2016;
- 3) la delibera consiliare o l'atto equivalente dovranno prevedere l'entrata in vigore delle nuove norme a far data dal 1 marzo 2016, fatte salve le attribuzioni del CONI.

Ciò, in particolare, per consentire una più agevole messa a regime delle nuove norme – in specie con riferimento ai nuovi termini per le indagini.

Con l'occasione, la Federazione potrà valutare altresì l'opportunità di intervenire sulle norme di diritto sostanziale e in special modo su quelle che codificano le fattispecie di illecito disciplinare e illecito sportivo. Si consideri, a solo titolo esemplificativo, la possibile introduzione di fattispecie dedicate agli illeciti amministrativi o alla corretta differenziazione tra gli stessi illeciti disciplinari in senso stretto. Tanto, con lo scopo di collegare a ciascuna fattispecie così configurata un novero di sanzioni adeguate e correttamente commisurate alla gravità della specifica ipotesi, rifuggendo da norme eccessivamente generali e da *range* di sanzioni irragionevolmente ampi e come tali di non agevole calibrazione in sede di giudizio.


Roberto Fabricini

NORME SOSTANZIALI DI CARATTERE DISCIPLINARE NEI REGOLAMENTI DI GIUSTIZIA DELLE FSN E DSA

	FIDAL	FIBa	FIBS	FIB	FIDS	FIDASC	FIGC	FICK	FIC	FCI	FICR	FGI	FIG	FIGH	FIGS	FIH	FIHP
OBBLIGHI E DOVERI COMPORTAMENTALI (ILLECITO DISCIPLINARE)	ART.1	ART.1	ART.1	ART.1	ART.1	ART.2	ART.1 BIS	ART.1	ART.1	ART.1	ART.1	ART.2	ART.1	ART.1	ART.1	ART.1/5 7	ART.1/1 7
DICHIARAZIONI LESIVE	-	-	-	-	ART.4		ART.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIVIETO DI SCOMMESSE E OBBLIGO DI DENUNCIA	-	-	-	-	ART.11	ART.3BIS	ART.6	-	-	ALL.1	-	ART.8	ART.4	-	ART.1	-	-
ILLECITO SPORTIVO E OBBLIGO DI DENUNCIA	ART 2 com.2	ART.9	-	ART.62	ART.5	ART.5	ART.7	-	ART.3b)	ART.2	ART.3	ART.4	-	ART.2	ART.10	ART.65	ART.20
ILLECITO AMMINISTRATIVO	-	-	-	Art.60 com.2g	-	-	ART.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOVERI E DIVIETI IN MATERIA DI TESSERAMENTI, TRASFERIMENTI E CONTROLLI SOCIETARI/VIOLAZIONE VINCOLO SPORTIVO*	-	ART.14*	-	Art.60 com.2d	-	-	ART.10	-	-	-	-	ART.32	-	-	-	ART.71	ART.11*
COMPORTEMENTI DISCRIMINATORI	-	-	-	-	-	-	ART.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ART.16
PREVENZIONE E RESPONSABILITÀ PER FATTI VIOLENTI DEI SOSTENITORI	-	ART.16	-	-	-	-	ART.12/14	-	-	-	-	ART.34	-	-	ART.15	ART.81	ART.13
VIOLAZIONE CLAUSOLA COMPROMISSORIA/VINCOLO DI GIUSTIZIA	-	ART.6	-	-	-	ART.6	ART.15	-	-	ART.59	-	ART.27	-	-	ART.6/14	ART.61	ART.5
ATTI DI FRODE SPORTIVA E OBBLIGO DI DENUNCIA	-	-	-	ART.59	ART.6	ART.5	-	-	ART.3 com.2	ART.3	ART.4	ART.36	-	ART.2	ART.8	ART.64	ART.19
RIFIUTO DI ASSOGGETTAMENTO ALLE DECISIONI DEGLI ORGANI FEDERALI	-	ART.12	-	-	ART.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ART.13	ART.67	ART.10
COMPORTEMENTI DEI TESSERATI NEI CONFRONTI DEGLI ARBITRI	-	ART.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ART.33	-	-	ART.16	-	ART.15
MOROSITÀ DI SOCIETÀ E TESSERATI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIOLAZIONI INERENTI L'OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIOLAZIONI RELATIVE AI CONTRATTI PROFESSIONISTICI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOPPRESSIONE, FALSIFICAZIONE DI ATTI O DOCUMENTI UFFICIALI	-	-	-	-	ART.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ART. 58	ART.8
RIVELAZIONI E DI NOTIZIE DI CUI SIA VIETATA LA DIVULGAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ART.59	ART.7
OMMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI RELATIVI ALL'UFFICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ART.60	ART.18
VIOLAZIONE DELLE REGOLE DEL DILETTANTISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ART.62	-
OFFESA/VILIPENDIO DELLA FEDERAZIONE E DEGLI ORGANI FEDERALI	-	ART.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ART.29	-	-	ART.7	ART.63	ART.6
ASSUNZIONE DI SOSTANZE VIETATE	-	ART.10	-	-	ART.9	ART.7	-	-	-	-	-	-	ART.5	-	ART.11	ART.66	ART.23
OBBLIGO DI DENUNCIA	ART.1 com.8	ART.3	-	ART.60 com.2h	ART.8	-	-	ART.4	ART.4	ALL.1	-	ART.5	-	-	ART.3	ART.68	ART.21
RIFIUTO DI PRESENTAZIONE PERSONALE O DI ATTI	ART.1 com.7	ART.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ART.30	-	-	ART.8	ART.69	ART.9
FALSA TESTIMONIANZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ART.70	-
RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA ATTIVITÀ AGONISTICA UFFICIALE DELLA PRIMA SQUADRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ART.72	-
RINUNCIA ALLA ATTIVITÀ GIOVANILE OBBLIGATORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ART.73	-
MANIFESTAZIONI ATIPICHE	-	ART.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ART.12	-	-
PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI NON APPROVATE	-	-	-	ART.2 com.2a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ART.12	-	-
PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI IN POSIZIONI NON REGOLARI	-	-	-	ART.2 com.2b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MANCATA PARTECIPAZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO A CONVOCAZIONI INDETTE DALLA FEDERAZIONE	-	-	-	ART.2 com.2c	-	-	-	-	-	-	-	ART.37	-	-	-	-	-
ORGANIZZAZIONE DI COMPETIZIONI NON AUTORIZZATE	-	-	-	ART.2 com.2f	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MANCATA ACQUISIZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE ETICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALL.1	-	-	-	-	-	-	-
COMPORTEMENTO IRRIGUARDOSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ART.35	-	-	-	-	-
INOSSERVANZA DEI DOVERI DELLA SOCIETÀ RELATIVI ALLA FORMAZIONE DELLE SQUADRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ART.78	-
FATTI INFLUENTI SULLA REGOLARITÀ DELLA GARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ART.80	ART.12
OBBLIGO DI PRESENTAZIONE E COLLABORAZIONE	Art.1 com.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DICHIARAZIONI OLTRAGGIOSE A MEZZO STAMPA SULL'OPERATO DEGLI UFFICIALI DI GARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONDOTTA CONFIGURANTE REATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABUSO DI TITOLI O QUALIFICHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NORME SOSTANZIALI DI CARATTERE DISCIPLINARE NEI REGOLAMENTI DI GIUSTIZIA DELLE FSN E DSA

	FIJKAM	FMI	FIN	FIP	FIPAV	FIPM	FIPSAS	FIPE	FPI	FIR	FIS	FISG	FISE	FISI	FITA	FIT	FITeT
OBBLIGHI E DOVERI COMPORTAMENTALI (ILLECITO DISCIPLINARE)	ART.2	ART.1	ART.17	ART.44	ART.74	ART.3/5	ART.3/32	ART.1	Art.54/56	Art.20	ART.2/4/5	ART.1/15	ART.1	-	ART.2	ART.1	ART.2/5
DICHIARAZIONI LESIVE	-	-	-	ART.42	ART.78	-	-	-	-	ART.21	-	-	-	-	-	-	-
DIVIETO DI SCOMMESSE E OBBLIGO DI DENUNCIA	-	-	-	ART.9	-	-	-	-	-	ART.23	ART.6	ART.11	-	-	-	-	ART.6
ILLECITO SPORTIVO E OBBLIGO DI DENUNCIA	-	ART.11	ART.18	Art.60/62	Art.82/83	ART.6	32com3	ART.10	ART.57	ART.22	ART.14	ART.9	ART.2	-	ART.10	ART.10	ART.3
ILLECITO AMMINISTRATIVO	-	-	-	ART.38	Art.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOVERI E DIVIETI IN MATERIA DI TESSERAMENTI, TRASFERIMENTI E CONTROLLI SOCIETARI/VIOLAZIONE VINCOLO SPORTIVO*	-	ART.16*	-	ART.47	-	-	-	-	-	-	-	ART.14*	-	-	ART.11*	ART.14*	-
COMPORAMENTI DISCRIMINATORI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVENZIONE E RESPONSABILITÀ PER FATTI VIOLENTI DEI SOSTENITORI	-	-	-	ART.27	ART.80	-	-	-	-	-	ART.18	-	-	-	ART.13	ART.16	-
VIOLAZIONE CLAUSOLA COMPROMISSORIA/VINCOLO DI GIUSTIZIA	ART.3	ART.7	-	ART.45	ART.77	-	-	ART.2/3	-	ART.24	ART.10	ART.6	-	-	ART.7	ART.6	-
ATTI DI FRODE SPORTIVA E OBBLIGO DI DENUNCIA	-	ART.10	ART.19	Art.59/62	Art.81/83	-	-	ART.10	-	-	ART.13	ART.9	-	-	-	ART.9	ART.4
RIFIUTO DI ASSOGGETTAMENTO ALLE DECISIONI DEGLI ORGANI FEDERALI	-	ART.15	-	-	ART.79	-	-	-	-	-	ART.15	-	-	-	-	ART.13	-
COMPORAMENTI DEI TESSERATI NEI CONFRONTI DEGLI ARBITRI	-	ART.18	-	ART.33	-	-	-	-	-	-	ART.17	-	-	-	ART.14	ART.17	-
MOROSITÀ DI SOCIETÀ E TESSERATI	-	-	-	ART.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIOLAZIONI INERENTI L'OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE	-	-	-	ART.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIOLAZIONI RELATIVE AI CONTRATTI PROFESSIONISTICI	-	-	-	ART.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOPPRESSIONE, FALSIFICAZIONE DI ATTI O DOCUMENTI UFFICIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIVELAZIONI E DI NOTIZIE DI CUI SIA VIETATA LA DIVULGAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OMMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI RELATIVI ALL'UFFICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIOLAZIONE DELLE REGOLE DEL DILETTANTISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OFFESA/VILIPENDIO DELLA FEDERAZIONE E DEGLI ORGANI FEDERALI	-	ART.8	-	-	-	-	-	-	-	-	ART.11	-	-	-	ART.8	ART.7	-
ASSUNZIONE DI SOSTANZE VIETATE	ART.41	ART.12	ART.21	-	-	ART.7	-	-	ART.58	ART.100	-	ART.10	-	-	ART.15	ART.11	ART.7
OBBLIGO DI DENUNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ART.8	ART.3	ART.3	-	ART.5	-	-
RIFIUTO DI PRESENTAZIONE PERSONALE O DI ATTI	-	ART.9	-	-	-	-	-	-	-	-	ART.12	ART.8	-	-	ART.9	ART.8	-
FALSA TESTIMONIANZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA ATTIVITÀ AGONISTICA UFFICIALE DELLA PRIMA SQUADRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RINUNCIA ALLA ATTIVITÀ GIOVANILE OBBLIGATORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MANIFESTAZIONI ATIPICHE	-	ART.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ART.12	-	-	-	ART.12	-
PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI NON APPROVATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI IN POSIZIONI NON REGOLARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MANCATA PARTECIPAZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO A CONVOCAZIONI INDETTE DALLA FEDERAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ART.32	-	-	-	-	-	ART.18	-
ORGANIZZAZIONE DI COMPETIZIONI NON AUTORIZZATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MANCATA ACQUISIZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE ETICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPORAMENTO IRRIGUARDOSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INOSSERVANZA DEI DOVERI DELLA SOCIETÀ RELATIVI ALLA FORMAZIONE DELLE SQUADRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FATTI INFLUENTI SULLA REGOLARITÀ DELLA GARA	-	ART.17	-	-	-	-	-	-	-	-	ART.16	-	-	-	ART.12	ART.15	-
OBBLIGO DI PRESENTAZIONE E COLLABORAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DICHIARAZIONI OLTRAGGIOSE A MEZZO STAMPA SULL'OPERATO DEGLI UFFICIALI DI GARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONDOTTA CONFIGURANTE REATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABUSO DI TITOLI O QUALIFICHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NORME SOSTANZIALI DI CARATTERE DISCIPLINARE NEI REGOLAMENTI DI GIUSTIZIA DELLE FSN E DSA

	FITAV	FITARCO	FITRI	FIV	FMSI	UITS	FISB	FASI	FIBIS	FIGB	FCrI	FITDS	FID	FIGEST	FISO	FIPT	FIPAP
OBBLIGHI E DOVERI COMPORTAMENTALI (ILLECITO DISCIPLINARE)	ART.3/15	ART.2	ART.3/8	Art.60 com.1	ART.1	ART.3	ART.1	ART.9	ART.1/2	ART.1	ART.30	ART.4a)	ART.1	ART.2	ART.1	ART.2	ART.1
DICHIARAZIONI LESIVE	-	-	-	Art60co2	ART.2	ART.5g)	-	-	-	-	-	ART.4d)	-	-	-	-	-
DIVIETO DI SCOMMESSE E OBBLIGO DI DENUNCIA	ART.18	-	-	ART.5	-	ART.5f)	-	ART.15	ART.5	-	ART.41	ART.5	ART.1 bis	ART.17	-	-	ART.8
ILLECITO SPORTIVO E OBBLIGO DI DENUNCIA	ART.16	ART.4	ART.5	ART.61	ART.5	ART.5b)	ART.12	ART.14	ART.13	-	ART.40	ART.4b2)	-	ART.11	ART.7	ART.3	ART.4
ILLECITO AMMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ART.4c)1	-	-	-	-	-
DOVERI E DIVIETI IN MATERIA DI TESSERAMENTI, TRASFERIMENTI E CONTROLLI SOCIETARI/VIOLAZIONE VINCOLO SPORTIVO*	-	-	-	-	-	-	ART.5*	ART.19*	-	-	ART.43*	ART.4b1)	-	-	ART.12*	-	-
COMPORTEMENTI DISCRIMINATORI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ART.4g)1	-	-	-	-	-
PREVENZIONE E RESPONSABILITÀ PER FATTI VIOLENTI DEI SOSTENITORI	-	-	-	-	-	-	ART.11	-	-	-	ART.49	-	-	ART.14	ART.13	-	-
VIOLAZIONE CLAUSOLA COMPROMISSORIA/VINCOLO DI GIUSTIZIA	ART.77 com1	ART.2	-	ART.58	ART.7	ART.48	ART.4	ART.10	-	-	ART.35	-	-	ART.7	ART.5	-	-
ATTI DI FRODE SPORTIVA E OBBLIGO DI DENUNCIA	-	ART.4	-	ART.62	ART.6	ART.485c)	ART.12	ART.13	ART.13	-	ART.39	ART.4b3)	-	ART.10	-	ART.4	ART.5
RIFIUTO DI ASSOGETTAMENTO ALLE DECISIONI DEGLI ORGANI FEDERALI	-	-	-	-	-	-	ART.8	ART.17	ART.16	-	ART.42	-	-	-	ART.10	-	-
COMPORTEMENTI DEI TESSERATI NEI CONFRONTI DEGLI ARBITRI(AGGRESSIONI)	-	-	-	-	-	-	ART.14	-	ART.17	-	ART.51	ART.4h)	-	ART.15	ART.14	-	-
MOROSITÀ DI SOCIETÀ E TESSERATI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIOLAZIONI INERENTI L'OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIOLAZIONI RELATIVE AI CONTRATTI PROFESSIONISTICI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOPPRESSIONE, FALSIFICAZIONE DI ATTI O DOCUMENTI UFFICIALI	-	-	-	-	-	-	ART.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RIVELAZIONI E DI NOTIZIE DI CUI SIA VIETATA LA DIVULGAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI RELATIVI ALL'UFFICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIOLAZIONE DELLE REGOLE DEL DILETTANTISMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ART.36	-	-	-	-	-	-
OFFESA/VILIPENDIO DELLA FEDERAZIONE E DEGLI ORGANI FEDERALI	-	-	-	-	-	-	ART.11	ART.17	ART.11	-	ART.37	-	-	ART.8	ART.6	-	-
ASSUNZIONE DI SOSTANZE VIETATE	-	-	-	ART.64	ART.9	ART.5e)	ART.15	-	ART.14	-	-	ART.4e)	ART.3 bis	ART.16	ART.8	-	-
OBBLIGO DI DENUNCIA	ART.19	-	ART.7	ART.3	ART.3	-	-	-	ART.3	-	ART.38	ART.8	-	ART.5	ART.3	-	-
RIFIUTO DI PRESENTAZIONE PERSONALE O DI ATTI	-	-	-	ART.59	-	-	ART.6	ART.12	ART.12	-	-	-	-	ART.9	-	-	ART.9
FALSA TESTIMONIANZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA ATTIVITÀ AGONISTICA UFFICIALE DELLA PRIMA SQUADRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RINUNCIA ALLA ATTIVITÀ GIOVANILE OBBLIGATORIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MANIFESTAZIONI ATIPICHE	-	-	-	-	-	-	-	-	ART.15	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI NON APPROVATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI IN POSIZIONI NON REGOLARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MANCATA PARTECIPAZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO A CONVOCAZIONI INDETTE DALLA FEDERAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	ART.21	-	-	-	-	-	-	-	-	ART.7
ORGANIZZAZIONE DI COMPETIZIONI NON AUTORIZZATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ART.9	-	-
MANCATA ACQUISIZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE ETICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPORTEMENTO IRRIGUARDOSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INOSSERVANZA DEI DOVERI DELLA SOCIETÀ RELATIVI ALLA FORMAZIONE DELLE SQUADRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FATTI INFLUENTI SULLA REGOLARITÀ DELLA GARA	-	-	-	-	-	-	ART.10	-	-	-	ART.48	-	-	ART.13	-	-	-
OBBLIGO DI PRESENTAZIONE E COLLABORAZIONE	-	-	-	-	ART.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DICHIARAZIONI OLTRAGGIOSE A MEZZO STAMPA SULL'OPERATO DEGLI UFFICIALI DI GARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ART.53	-	-	-	-	-	-
CONDOTTA CONFIGURANTE REATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ART.34	-	-	-	-	-	-
ABUSO DI TITOLI O QUALIFICHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NORME SOSTANZIALI DI CARATTERE DISCIPLINARE NEI REGOLAMENTI DI GIUSTIZIA DELLE FSN E DSA

	FSI	FICSF	FIWuK	FIKBMS	FITw	FITETREC ANTE	FIRAft	FIDAF								
OBBLIGHI E DOVERI COMPORTAMENTALI (ILLECITO DISCIPLINARE)	ART.3	ART.1/4a	ART.58	ART.2	ART.2	ART.1	ART.3a	ART.11								
DICHIARAZIONI LESIVE	-	ART.4e	-	ART.8	-	-	ART.3co1d	ART.19								
DIVIETO DI SCOMMESSE E OBBLIGO DI DENUNCIA	-	-	-	-	-	ART.2 bis	-	-								
ILLECITO SPORTIVO E OBBLIGO DI DENUNCIA	ART.6	ART.4b	ART.59	ART.9	ART.4	ART.2	ART.3co1b	ART.10								
ILLECITO AMMINISTRATIVO	-	ART.4c	-	-	-	-	-	-								
DOVERI E DIVIETI IN MATERIA DI TESSERAMENTI, TRASFERIMENTI/CESSIONI E CONTROLLI SOCIETARI/VIOLAZIONE VINCOLO SPORTIVO*	-	-	-	ART.14	ART.20	-	-	-								
COMPORAMENTI DISCRIMINATORI	-	ART.4h	-	-	-	-	-	-								
PREVENZIONE E RESPONSABILITÀ PER FATTI VIOLENTI DEI SOSTENITORI	-	-	-	ART.15	ART.22	-	-	ART.12								
VIOLAZIONE CLAUSOLA COMPROMISSORIA/VINCOLO DI GIUSTIZIA	ART 23 com.2	ART. 58 com.2	-	ART.4	-	-	-	ART.5								
ATTI DI FRODE SPORTIVA E OBBLIGO DI DENUNCIA	-	-	ART.59	ART.6	ART.18	-	ART.3co1b	ART.9								
RIFIUTO DI ASSOGGETTAMENTO ALLE DECISIONI DEGLI ORGANI FEDERALI	-	-	-	ART.12	ART.19	-	-	-								
INVASIONE DEL CAMPO DI GIOCO ED AGGRESSIONE	-	-	-	-	-	-	-	ART.13								
INCIDENTI SUL CAMPO DI GIOCO	-	-	-	-	-	-	-	-								
COMPORAMENTI DEI TESSERATI NEI CONFRONTI DEGLI ARBITRI(AGGRESSIONI)	-	-	-	ART.16	ART.21	-	-	-								
MOROSITÀ DI SOCIETÀ E TESSERATI	-	-	-	-	-	-	-	-								
VIOLAZIONI INERENTI L'OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE	-	-	-	-	-	-	-	-								
VIOLAZIONI RELATIVE AI CONTRATTI PROFESSIONISTICI	-	-	-	-	-	-	-	-								
SOPPRESSIONE, FALSIFICAZIONE DI ATTI O DOCUMENTI UFFICIALI	-	-	-	-	-	-	-	-								
RIVELAZIONI E DI NOTIZIE DI CUI SIA VIETATA LA DIVULGAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-								
OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI RELATIVI ALL'UFFICIO	-	-	-	-	-	-	-	-								
VIOLAZIONE DELLE REGOLE DEL DILETTANTISMO	-	-	-	-	-	-	-	-								
OFFESA/VILIPENDIO DELLA FEDERAZIONE E DEGLI ORGANI FEDERALI	-	-	-	-	ART.16	-	-	-								
ASSUNZIONE DI SOSTANZE VIETATE	ART.4f	-	-	ART.10	-	-	ART.3co1f	ART.18								
OBBLIGO DI DENUNCIA	ART.6	-	-	ART.18	ART.5	-	ART.4	ART.8								
RIFIUTO DI PRESENTAZIONE PERSONALE O DI ATTI	-	-	-	-	ART.17	-	-	-								
FALSA TESTIMONIANZA	-	-	-	-	-	-	-	-								
RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA ATTIVITÀ AGONISTICA UFFICIALE DELLA PRIMA SQUADRA	-	-	-	-	-	-	-	-								
RINUNCIA ALLA ATTIVITÀ GIOVANILE OBBLIGATORIA	-	-	-	-	-	-	-	-								
MANIFESTAZIONI ATIPICHE	-	-	-	ART.11	-	-	-	-								
PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI NON APPROVATE	-	-	-	-	-	-	-	-								
PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI IN POSIZIONI NON REGOLARI	-	-	-	-	-	-	-	-								
MANCATA PARTECIPAZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO A CONVOCAZIONI INDETTE DALLA FEDERAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	ART.20								
ORGANIZZAZIONE DI COMPETIZIONI NON AUTORIZZATE	-	-	-	-	-	-	-	-								
MANCATA ACQUISIZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE ETICA	-	-	-	-	-	-	-	-								
COMPORAMENTO IRRIGUARDOSO	-	-	-	-	-	-	-	-								
INOSSERVANZA DEI DOVERI DELLA SOCIETÀ RELATIVI ALLA FORMAZIONE DELLE SQUADRE	-	-	-	-	-	-	-	-								
FATTI INFLUENTI SULLA REGOLARITÀ DELLA GARA	-	-	-	-	-	-	-	-								
OBBLIGO DI PRESENTAZIONE E COLLABORAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-								
DICHIARAZIONI OLTRAGGIOSE A MEZZO STAMPA SULL'OPERATO DEGLI UFFICIALI DI GARA	-	-	-	-	-	-	-	-								
CONDOTTA CONFIGURANTE REATO	-	-	-	-	-	-	-	-								
ABUSO DI TITOLI O QUALIFICHE	-	-	ART.62	-	-	-	-	-								